

VALERIO MAROTTA

TRA TIRO E ROMA  
UNA NOTA BIOGRAFICA SU ULPIANO

SUMMARIUM: 1. Il giurista e la sua patria – 2. *Splendidissima Tyriorum colonia* – 3. Studio e insegnamento del diritto – 4. Una carriera equestre – 5. La prefettura del pretorio – 6. L'anno della morte – 7. Il giurista e la lotta politica del suo tempo.

Parole chiave: Ulpiano; Tiro; Berito; Roma; *a libellis*; *praefectus annonae*; *praefectus praetorio*; Caracalla; Elagabalo; Alessandro Severo; morte di Ulpiano.

ABSTRACT: Cnaeus Domitius Ulpianus was born around 165 AD in an aristocratic Tyre family (*Syria Phoenicia*). He took the first steps in studying law in Berytus or – more likely – in Rome. After he had served as adessor of the *praefectus praetorio* Aemilius Papinianus, he began his own equestrian *cursus honorum*. It's not likely that he has succeeded Papinian as *procurator a libellis* between 205 and 209 AD. Maybe he held that position later, between 213 e il 217 AD. Forbidden by Elagabalus to have any kind of power, Ulpian became, at the end of march 222, *praefectus annonae* and, at the latest on the first december of the same year, *praefectus praetorio*, thus seizing, with the support of Julia Mamaea mother of Alexander, the reins of power. The jurist was killed by pretorians, with all probability in september 223 AD. His assassination turned the desire to reform Rome and the empire into nothing more but wishful thinking. Since then, Alexander and his officers resorted to living day by day.

Keywords: Ulpian; Tyre; Berytus; Roma; Secretary for Petitions; Prefect of the Provisions; Pretorian Prefect; Caracalla, Elagabal, Alexander Severus, Ulpian's Death.

1. *Il giurista e la sua patria*

Delle vicende di Cnaeus Domitius (forse Annianus) Ulpianus<sup>1</sup> e, in particolare, della

<sup>1</sup> T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford 2002<sup>2</sup>, 8 ss., in part. 9: un'iscrizione su di una *fistula*, ritrovata a circa sette miglia da Centumcellae, nei pressi di Santa Marinella, riferisce queste parole: CNDOMITIAN. NIULPIANI, che si dovrebbero sciogliere così: Cn. Domiti Anni Ulpiani: *CIL* 11. 3587 = 15. 7773. In tal caso, qualora questo personaggio possa identificarsi con il nostro giurista (G. CRIFÒ, *Ulpiano: esperienze e responsabilità del giurista*, in *ANRW* 2.15 (1976) 738 s., ne dubita), il *nomen* completo di Ulpiano, ereditato dai suoi antenati, probabilmente era il seguente: Cnaeus Domitius Annianus Ulpianus. Il gentilizio Domitius risale verosimilmente al I secolo d.C. e, in particolare, al famoso Cnaeus Domitius Corbulo, il solo Domizio che ha governato la provincia di Siria prima della fine del II secolo. Figliastro di Corbulone era Annianus Vicinianus: si spiegherebbe, così, il secondo *nomen* gentilizio attestato dalla *fistula* di Centumcellae. Cfr. anche *PIR*<sup>2</sup>, D 169; H.G. PFLAUM, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain*, II, Paris 1960, nr. 294; T. CARBONI, *La parola scritta al servizio dell'Imperatore e dell'Impero: l'ab epistulis e l'a libellis nel II secolo d.C.*, Bonn 2017, 85-86. Attualmente della villa di Santa Marinella che si vorrebbe appartenesse a Ulpiano, sul sito dell'antica Punicum (*Tabula Peutingeriana: ad Punicum*), rimangono visibili, presso il porticciolo, solo alcuni brevi tratti di murature in opera reticolata e laterizia pertinenti alle sue mura di terrazzamento. A sostegno della congettura che la villa appartenesse al giurista, si invoca anche un ulteriore, labile indizio, vale a dire

sua carriera prefettizia, fornisce un prezioso riscontro un'iscrizione onoraria dedicata da Tiro, la sua *patria* (IGLTyr 28)<sup>2</sup>:

*Domitio Ulpiano praefecto  
praetori(i) eminentissimo viro  
iurisconsulto item praefecto  
annonae sacrae Urbis Se{b=v}eria  
Felix Aug(usta) Tyrrior(um) col(onia) metropol(is)  
patria.*

Quest'illustre città aveva ottenuto da Settimio Severo<sup>3</sup> lo statuto di *colonia iuris Italici* e di *caput* della *Syria Phoenice* (una *provincia* di recente istituzione, creata nel 194 d.C. dopo la vittoria su Pescennio Nigro e lo smembramento della grande *Syria*). Attraverso un'approfondita analisi paleografica, Jean-Paul Rey-Coquais ha stabilito che, in realtà, la nostra epigrafe – iscritta sulla faccia arrotondata di una colonna sulla quale forse poggiava una statua del giurista – è una copia d'età giustiniana (533 circa) della dedica originale, databile, a sua volta, al tempo della prefettura al pretorio di Ulpiano (222-223) e, perciò, al primo o al secondo anno del principato di Severo Alessandro. Una re-incisione, dunque, che attesta la tenace persistenza della memoria del grande giureconsulto presso la propria comunità di origine<sup>4</sup>, allorché si stavano componendo i *Digesta*, con materiali tratti per poco più di un terzo dalle sue opere<sup>5</sup>.

Il testo originale dell'iscrizione fu redatto nell'estate o nell'autunno del 222. In effetti Ulpiano divenne *praefectus praetorio* al più tardi nel corso di novembre di quello stesso anno<sup>6</sup>. La città si autodefinisce *Seberia Felix Augusta Tyrriorum colonia metropolis*, titolatura che corrisponde perfettamente al recupero del suo *status* anteriore. Tiro,

la circostanza che in questo sito è stata ritrovata una statua del poeta e filosofo cinico Meleagro di Gadara che trascorse gran parte della propria esistenza (120-60 a.C. ca.) proprio a Tiro. Numerosi altri frammenti architettonici della medesima villa si conservano nei giardini di Castello Odescalchi e dei villini circostanti.

<sup>2</sup> J.-P. REY-COQUAIS, *Inscriptions grecques et latines de Tyr*, BAAL hors série III, Paris-Beyrouth 2006, nr. 28. L'iscrizione corre sulla faccia arrotondata di una colonna che misura 3,91 m di altezza, 59 cm di diametro. Il campo epigrafico misura 91 cm di altezza e 54 cm di larghezza. Le lettere misurano da 8 a 3 cm.

<sup>3</sup> Che vi insediò, come *coloni*, i veterani della *Legio III Gallica*.

<sup>4</sup> Cfr. *AE* 1988, 1051: vd. D. FEISSEL, *Les inscriptions latines dans l'Orient proto-byzantin*, in *Acta Congressus Internationalis XIV Archaeologiae Christianae, I. Textband*, Città del Vaticano-Wien 2006, 99-129; *BE* 2007, 513 (D. Feissel). Severo istituisce le province *Syria Coele* (capitale Laodicea) e *Syria Phoenice* (capitale Tiro) e degrada le città ribelli di Antiochia e Berito (194): A. BIRLEY, *The African Emperor Septimius Severus*, London 1988<sup>2</sup>, 114-115; R. HAENSCH, *Capita Provinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit*, Mainz am Rhein 1997, 258-261; A. RAGGI, *Siria e Giudea*, in C. LETTA (a c. di), *Roma e le sue province*, Roma 2015, 225.

<sup>5</sup> M. TALAMANCA, *Per la storia della giurisprudenza romana*, in *BIDR* n.s. 19 (1977) 236 e nt. 67: settecento colonne della Palingenesia leneliana contro le quattrocentoquindici di Paolo. Differenti i calcoli di R. YARON, *Semitisms in Ulpian?*, in *RHD* 55 (1987) 3: ottocentoventidue colonne per Ulpiano (32% delle complessive 2543) trecentocinquantotto per Paolo (14% del totale). Nel complesso i frammenti del Digesto excerpti da una delle opere di Ulpiano sono circa 6000.

<sup>6</sup> C. 4.65.4.pr. I IMPERATOR ALEXANDER A. ARRIO SABINO. *Et divi Pii et Antonini litteris certa forma est, ut domini horreorum effractorum eiusmodi querellas deferentibus custodes exhibere necesse habeant nec ultra periculo subiecti sint. Quod*

come è noto, era stata punita da Elagabalo nel 219<sup>7</sup>, forse perché aveva preso parte – ma nulla sappiamo di forme e modi del suo coinvolgimento – alla rivolta della *legio III Gallica*<sup>8</sup>. Ulpiano, grazie alla sua influenza, riuscì probabilmente a far reintegrare la sua *patria* nei medesimi privilegi a essa già concessi circa venti anni prima<sup>9</sup>. Il titolo di *Severia*, assunto dalla *colonia*, si spiega, verosimilmente, con il mutamento del *nomen* del giovanissimo *princeps*. Mentre da *Caesar* egli era conosciuto – lo attestano alcuni *diplomata militari*<sup>10</sup> – come Marcus Aureli<u>us Alexander, in quanto *Augustus*, dopo l'eliminazione di Elagabalo, egli mutò la propria formula onomastica in Marcus Aurelius Severus Alexander<sup>11</sup>. Occorre rilevare incidentalmente che quest'iscrizione conferma – cosa che in effetti già sapevamo grazie al riscontro di altre fonti<sup>12</sup> – che Ulpiano aveva ottenuto il titolo di *iusconsultus* e, dunque, il *ius respondendi ex auctoritate principis*.

Un dato ulteriore, che riconnette insieme Tiro e Ulpiano, si può assumere, ovviamente, dalla lettura dei *Deipnosophistae* di Ateneo di Naucrati, un'opera nella quale un grammatico di nome Oulpianòs, *politēs*, anch'egli, della medesima città, nel dialogo prende la parola molto spesso. In questa sede non posso occuparmi nel dettaglio di tale questione, ma escludo che lo si possa identificare con il nostro giurista. Viceversa, benché non si oltrepassi la soglia della congettura, risulta certamente verosimile immaginare che tale personaggio – protagonista dei *Sofisti a banchetto* e strenuo partigiano della tradizione culturale greca – fosse con lui imparentato<sup>13</sup>.

*vos quoque adito praeside provinciae impetrabit. qui si maiorem animadversionem exigere rem deprehenderit, ad Domitium Ulpianum praefectum praetorio et parentem meum reos remittere curabit.* a 222 pp. k. Dec. Alexandro A. cons. (1 dic. 222).

<sup>7</sup> *Catalogue of the Greek Coins in the British Museum*, ed. G.F. HILL, *Phoenicia*, London 1910, 275, Tab. cxxvi; Thompson, 92.

<sup>8</sup> Anch'essa colpita da una sorta di temporanea *damnatio*: *ILS* 2657, 5865, 9198. Dopo aver, per prima, appoggiato Elagabalo nel 218 contro Macrino, forse questa legione si ribellò a causa degli eccessi della sua politica religiosa. Acclamato – così parrebbe – *Augustus* dai *milites*, Vero (*PIR*<sup>1</sup>, 1898 [E. KLEBS-P. VON ROHDEN-H. DESSAU], vol. III, p. 406 no. 292; Dio 79.7.1), allora *legatus* della *legio III Gallica*, pose a Tiro il proprio quartier generale. Cfr. J.R. GONZALEZ, *Historia del las legiones romanas*, Madrid 2003, nonché L. DE ARRIZABALAGA Y PRADO, *Varian Studies. Volume One. Varius*, Cambridge 2017, 180 ss. e J.S. McHUGH, *Emperor Alexander Severus. Rome's Age of Insurrection, AD 222-235*, Barnsley (England) 2018, 55.

<sup>9</sup> Da Settimio Severo: e, infatti, sulle sue monete Tiro si celebrava come *Septimia Tyrus metropolis colonia*.

<sup>10</sup> M. ROXAN-P. HOLDER, *Roman Military Diplomas* IV. *BICS* Suppl. 82, London 2003, nr. 307; nr. 308. Cfr. *CIL* 16. 140. Vd. anche *CIL* 7. 585.

<sup>11</sup> M. CHRISTOL, *Marius Maximus, Cassius Dion et Ulpian: destins croisés et débats politiques*, in V. FROMENTIN-E. BERTRAND-M. COLTELLONI-TRANNOY-M. MOLIN-G. URSO (edd.), *Cassius Dion: nouvelles lectures*, vol. II, Bordeaux 2016, 458.

<sup>12</sup> Cfr., in primo luogo, C. 8.37.4 IMPERATOR ALEXANDER SEVERUS A. SABINAE. *Secundum responsum Domitii Ulpiani praefecti annonae iuris consulti amici mei ea, quae stipulata est, cum moreretur, partem dimidiam dotis cui velit relinquere, reddi sibi, cum moreretur, eam partem dotis stipulata videtur.* a. 222 pp. II k. April. Alexandro A. cons. Che il titolo fosse attribuito ai giuristi dotati di *ius respondendi*, lo sottolinea H.G. PFLAUM, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain*, I, Paris 1960, 335 ss. e nt. 6 (nr. 141).

<sup>13</sup> Una congettura formulata da F. MILLAR, *Rome in Greek Culture: Cassius Dio and Ulpian*, in L. TROIANI-G. ZECCHINI (a c. di), *La cultura storica nei primi due secoli dell'impero romano*, Roma 2005, 36. Vd., inoltre, HONORÉ, *Ulpian* cit., 12-13, con bibl.; D. BRAUND, *General Introduction*, in D.B.-J. WILKINS, *Athenaeus and his World*, Exeter 2000, 17-18; E. PAULUCCI, *Il 'deipnosofista' Ulpiano in Ateneo*, in *Eikasmos* 15 (2004) 245 e nt. 1; McHUGH, *Emperor Alexander Severus* cit., 106 s.; CRIFÒ, *Ulpiano* cit., 715 ss., ha difeso, invece, la tesi dell'identificazione. Possibilista, a tal riguardo, anche M. TRAPP, *Philosophy, Scholarship and the World of Learning in the Severan Period*,

Per altro verso che, nel latino del giurista, sia davvero rilevabile qualche semitismo che suffraghi l'ipotesi che egli fosse di madre lingua siriana o aramaica, è un problema che, quantunque più volte affrontato dagli interpreti, non ha mai trovato soluzione<sup>14</sup>.

Dunque l'affetto che la sua città gli manifestava era certamente corrisposto dal giurista<sup>15</sup>. Fatta questa premessa – verificata, cioè, la concreta possibilità che Ulpiano si sia adoperato per far restituire alla sua *patria* i privilegi e i titoli onorifici dei quali Elagabalo, per infliggerle una punizione, l'aveva privata – si può allora concludere che alcune recenti congetture formulate da Jill Harries<sup>16</sup> risultano a dir poco azzardate se valutate alla luce di quel che emerge dall'insieme della documentazione esistente. Appare senza dubbio fuorviante, come vedremo fra breve, sostenere che, nel *de censibus*<sup>17</sup>, Ulpiano avrebbe ricordato la propria *patria* soltanto per ridefinire, nel segno di Roma, la geografia politica della Siria<sup>18</sup>. Il giurista non è affatto reticente<sup>19</sup> sul glorioso passato di Tiro. Benché non si soffermi nel dettaglio sulle sue tante *apoktai* e, in primo luogo, su Lepcis Magna in *Africa proconsularis* o su quei miti che l'associavano a Cadmos, a Europa e a Didone, egli indica, però, con estrema precisione tutti gli elementi che la rendevano meritevole di essere celebrata come una delle più insigni città di quel tempo.

in S. SWAIN-S. HARRISON-J. ELSNER (edd.), *Severan Culture*, Cambridge 2007, 470 s. Sul punto, però, rilievi condivisibili in TALAMANCA, *Per la storia* cit., 239 ss. Sui limiti dell'atticismo di Oulpianòs cfr. J. HARRIES, *Triple Vision: Ulpian of Tyre on the Duties of the Proconsul*, in J.M. MADSEN-D. REES (eds.), *Roman Rule in Greek and Latin Writing*, Leiden-Boston 2014, 206-208, ove considerazioni di estremo interesse.

<sup>14</sup> E. ZACHARIA VON LINGENTHAL, *Von den griechischen Bearbeitungen des Codex*, in *ZRG* 8 (1887) 43 nt. 1; U. WILCKEN, *Papyrusurkunden über einen Sklavenkauf aus dem Jahre 359 n. Chr.*, in *Hermes* 19 (1884) 423 nt. 2, seguiti, in effetti, da P. FREZZA, *La cultura di Ulpiano* (1968), ora in *Scritti*, II, Roma 2000, 646-448 (a proposito, soprattutto, di Ulp. 37 ad ed. D. 50.16.192). Dal canto suo YARON, *Semitisms* cit., 3 ss., 14 s., riprendendo e commentando i ben noti rilievi di Oswald Spengler (*Il tramonto dell'Occidente. Lineamenti di una morfologia della storia mondiale*, trad. it. J. EVOLA, Parma rist. 2002, 748 ss.), secondo il quale Papiniano, Ulpiano e Paolo erano degli «Aramei», perviene a conclusioni estremamente prudenti, escludendo, però, che negli scritti del giurista si individuino tracce dell'influenza dei diritti semitici o del diritto ebraico così come esso ci è noto attraverso il Talmud. Anche quanto alla presenza di semitismi nella scrittura ulpiana lo studioso israeliano, pur proponendo un quadro compiuto dello *status quaestionis*, non perviene a una soluzione, né in un senso né nell'altro. Cfr. HONORÉ, *Ulpian* cit., 14. Mi paiono prive di autentici riscontri anche le congetture di U. MANTHE, *Beiträge zur Entwicklung des antiken Gerechtigkeitsbegriffes. II. Stoische Würdigkeit und die iuris praecepta Ulpianis*, in *ZRG* 114 (1997) 1 ss., in part. 12 ss., che ha creduto di poter individuare, nelle opere ulpiane, tracce della sua conoscenza dei *Tannaim* ebrei.

<sup>15</sup> HONORÉ, *Ulpian* cit., 10; MCHUGH, *Emperor Alexander Severus* cit., 106. Un riferimento a un concittadino di Ulpiano, un tal Isidorus, è in Ulp. 11 ad ed. D. 45.1.70 *Mulier, quae dotem dederat populari meo Glabroni Isidoro, fecerat eum promittere dotem, si in matrimonio decessisset, infanti et decesserat constante matrimonio. placebat ex stipulatu actionem non esse, quoniam qui dari non poterat, stipulari non poterat*. Secondo FREZZA, *La cultura* cit., 645 s., al centro di questo testo si colloca un patto di restituzione di dote a un infante, stilato come stipulazione, e dichiarato invalido, poiché chi non può parlare, non può stipulare. Si trattava, dunque, di un documento con clausola stipulatoria, che dobbiamo immaginare concepito come ricevuta della dote, consegnata fiduciarmente (*parakatathēkē*) al marito, con patto di restituzione al figlio (o ai figli) in caso di premorienza della madre (cfr. Paul. 4 resp. D. 16.3.26pr.; Paul. 4 quaest. D. 36.1.61.1). La decisione di Ulpiano, sulla base di un'interpretazione letterale della clausola, ignora la sottostante *parakatathēkē* e, in tal modo, risolve la questione a favore di Glabrone Isidoro. Altri rilievi in P. FREZZA, *La persona di Ulpiano (a proposito del volume di Tony Honoré)* (1983), in *Scritti*, III, Roma 2000, 530.

<sup>16</sup> HARRIES, *Triple Vision* cit., 193.

<sup>17</sup> *Infra*, p. 13.

<sup>18</sup> HARRIES, *ibid.*

<sup>19</sup> Così, invece, HARRIES, *ibid.*

## 2. Splendidissima Tyrionum colonia

Se Jill Harries non si fosse conformata al suo consueto stile di ricerca, escludendo programmaticamente dal proprio orizzonte ogni confronto con la letteratura italiana, francese e tedesca<sup>20</sup>, forse avrebbe potuto giovare, a tal riguardo, di un delizioso articolo di Michel Christol<sup>21</sup> per intero dedicato all'esordio dei *libri de censibus* ulpiani<sup>22</sup>. In effetti questo studioso ha dimostrato che, nei paragrafi *principium* e 1 del frammento D. 50.15.1, si individuano tracce evidenti di un elogio di Tiro forse pronunciato nel corso di un'ambasceria; un discorso composto secondo le regole fissate dai coevi trattati d'oratoria epidittica:

Ulp. 1 *de cens.* D. 50.15.1pr.-1 *Sciendum est esse quasdam colonias iuris Italici, ut est in Syria Phoenice splendidissima Tyrionum colonia, unde mihi origo est, nobilis regionibus, serie saeculorum antiquissima, armipotens, foederis quod cum Romanis percussit tenacissima: huic enim divus Severus et imperator noster ob egregiam in rem publicam imperiumque Romanum insignem fidem ius Italicum dedit.*

La *splendidissima colonia* di Tiro, in Siria Fenicia, appare meritatamente famosa per le regioni che la compongono. Una città antichissima, temibile in guerra e tenacemente leale al trattato stretto con i Romani e, di conseguenza, premiata con il beneficio del *ius Italicum* da Settimio Severo e da Caracalla per la sua rara e celebrata fedeltà verso la *res publica* e l'*Imperium Romanum*.

Che questo testo sia stato assunto per intero dai compilatori del Digesto – sebbene esso non proponga alcun, evidente rilievo di carattere pratico – mi sembra estremamente significativo. Nell'includerlo tra quelli selezionati per comporre un titolo (D. 50.15) – la cui utilità, nel loro presente, non riusciamo a cogliere –, i commissari giustinianeî intendevano forse manifestare la propria deferenza nei confronti della memoria di Ulpiano (il giurista le cui opere essi hanno utilizzato in proporzione maggiore di quelle di ogni altro nella compilazione del Digesto) e, allo stesso tempo, della comunità cittadina dalla quale egli traeva la propria *origo*. A tal riguardo, però, devo formulare un'osservazione preliminare. Per evitare l'equivoco in cui qualcuno potrebbe incorrere<sup>23</sup>, occorre precisare che, in tal modo, il giurista non intende sostenere

<sup>20</sup> Ma, in alcuni casi, anche quella in lingua inglese: in effetti l'a. sorvola perfino su quanto ha scritto, a tal riguardo, HONORÉ, *Ulpian* cit., 9-10. Un ulteriore esempio di quest'attitudine – che giudico davvero incomprensibile – si ritrova a proposito dell'interpretazione di Ulp. 4 *ad ed.* D. 2.14.7.2 e del termine συνάλλαγμα che vi compare; termine che certamente non può essere tradotto, a cuor leggero, con «agreement»: HARRIES, *Triple Vision* cit., 203 s. Sarebbe bastato a tal riguardo, per percepire l'effettiva dimensione giuridica del problema, consultare A. SCHIAVONE, *The Invention of Law in the West*, Cambridge (Mass.) 2012, 399 ss., in part. 404 ss.

<sup>21</sup> Vd. M. CHRISTOL, *Entre la cité et l'empereur: Ulpian, Tyr et les empereurs de la dynastie sévérienne*, in F. CHAUSSON-E. WOLFF (éd.), *Consuetudinis amor. Fragments d'histoire romaine (II-VI siècles) offerts à Jean-Pierre Callu*, Roma 2003, 163-188, nonché A. HOSTEIN, *La Cité et l'Empereur. Les Éduens dans l'Empire romain d'après les Panégyriques latins*, Paris 2012, 100 ss.

<sup>22</sup> Sul suo rilievo ideologico ha brevemente insistito anche TALAMANCA, *Per la storia* cit., 239 e nt. 71.

<sup>23</sup> Per esempio HARRIES, *Triple Vision* cit., 194, che adopera, in effetti, l'ambiguo «native».

che Tiro sia il luogo ove egli è nato<sup>24</sup> (eventualità peraltro, in sé e per sé considerata, non inverosimile). Nell'ordine giuridico romano, in assenza di specifici privilegi concessi a questa o a quella comunità cittadina, l'*origo* paterna non coincide con il luogo di nascita del padre, ma con la città da cui il padre stesso trae l'origine paterna, e così via di séguito, risalendo all'indietro indefinitamente. Dal lato maschile, non c'è limite a questo regresso nel tempo, o, se si preferisce, a quest'immobilizzazione del tempo da parte del diritto. Nell'ordine politico la continuità successiva si fissa in un luogo che non è necessariamente quello della residenza, ma che rimane quello dell'appartenenza civica. Così la cittadinanza degli ascendenti si prolunga nella cittadinanza dei discendenti<sup>25</sup>. Di conseguenza l'*origo* è uno *status* facilmente accertabile, conforme – scrive l'Ulpiano dei *libri opinionum*<sup>26</sup> – alla *naturae veritas*. In altre parole chi volesse contestare la propria appartenenza a una certa *origo*, se quella dei suoi antenati in linea maschile risultava nota, avrebbe dovuto negare la sua ascendenza genealogica e, dunque, la sua stessa paternità.

Tiro aveva ottenuto il titolo e il rango di *colonia* con *ius Italicum* durante il regno di Settimio Severo (morto e divinizzato al momento della redazione del testo da datare, secondo Tony Honoré, attorno al 213 o al 214<sup>27</sup>). I §§ pr. e 1 di D. 50.15.1 appaiono estremamente rilevanti perché, come ho già sottolineato, richiamano gli elementi fondamentali di un elogio dei *merita* di Tiro. Costruito in quattro tempi, le sue parole chiave e le sue espressioni più significative precedono la menzione del *ius Italicum*. Parrebbe quasi che il giurista, così facendo, volesse riassumere le ragioni che avevano giustificato la concessione di un beneficio tanto ambito.

Se consideriamo la disposizione di questa sorta di rubriche riassuntive di un elogio più ampio e il contesto storico in cui esso fu forse scritto e recitato (gli anni immediatamente successivi alla fine delle guerre civili contro i seguaci di Pescennio Nigro e di Clodio Albino), si può supporre che in tal modo si enuncino i temi fondamentali di un discorso molto più lungo, pronunciato nel corso di un'udienza imperiale. Lo stesso Ulpiano, già a quel tempo nell'*entourage* del *princeps*, interpretò, probabilmente<sup>28</sup>, il ruolo di intercessore attivo, quantunque risulti arduo comprendere se la richiesta di ottenere il rango e i privilegi di *colonia iuris Italici* sia stata fatta

<sup>24</sup> J. MODRZEJEWSKI-T. ZAWADZKI, *La date de la mort d'Ulpian et la préfecture du prétoire au début du règne d'Alexandre Sévère*, in *RD* 45 (1967) 566 s. e nt. 6. Opportuni rilievi, a tal riguardo, anche in HONORÉ, *Ulpian* cit., 9-10. Così correttamente anche CRIFÒ, *Ulpiano* cit., 715. Assolutamente puntuali, a tal riguardo, le osservazioni di YARON, *Semitisms* cit., 12 s., che non per questo, tuttavia, esclude l'ipotesi che il giurista sia nato e sia stato, almeno nei suoi primi anni di vita, educato a Tiro e, infine, quelle di MILLAR, *Rome in Greek Culture* cit., 35.

<sup>25</sup> Y. THOMAS, «Origine» et «Commune Patrie». *Étude de droit public romain (89 av. J.C. - 212 ap. J.C.)*, Roma 1996, 55 ss., in part. 61 ss.; ID., *La divisione dei sessi in diritto romano*, in P. SCHMITT PANTEL (a c. di.), *Storia delle donne in Occidente*, I, Roma-Bari 1990, 151 s.

<sup>26</sup> Ulp. 2 *opin.* D. 50.1.6.pr.

<sup>27</sup> Così HONORÉ, *Ulpian* cit., 190 s.

<sup>28</sup> Per P. FREZZA, *Corso di storia del diritto romano*<sup>3</sup>, Roma 1974, 501 nt. 126, forse la concessione del privilegio imperiale è da collegare con un interessamento dello stesso giurista. Sul legame di Ulpiano con Tiro insiste FREZZA, *La cultura* cit., 363 s., nonché FREZZA, *La persona di Ulpiano* cit., 529 s. Ma si vd. anche la sua *recensione*

da una ambasceria o se la supplica della città sia stata inoltrata con una petizione. Le considerazioni proposte dal giurista, nell'esordio del *de censibus*, furono, perciò, tratte o riprese da un discorso pronunciato dai *legati* di Tiro a Roma o forse – è questa la congettura più convincente – nella loro stessa città in coincidenza con un soggiorno di Settimio Severo in Oriente. Gli elementi di questa breve *laus* nell'ordine sono i seguenti:

*nobilis regionibus*<sup>29</sup>;  
*serie saeculorum antiquissima*<sup>30</sup>;  
*armipotens*<sup>31</sup>;

a D. NÖRR, *Imperium und polis in der hohen Prinzipatszeit*, München 1966, (1967), in *Scritti*, II, Roma 2000, 609 ss., in part. 611.

<sup>29</sup> Formula che riassume l'elogio del territorio della città. La si può confrontare con Plinio *N.h.* 5.25.88: *Palmyra, urbs nobilis situ e*, per ciò che concerne la nozione di *nobilitas*, in quanto notorietà, con Cicerone *ad familiares* 4.5, testo nel quale si riproduce la ben nota lettera di Servio Sulpicio Rufo a Cicerone. Il territorio si compone di regioni che rendono la città *nobilis*, espressione che ne sottolinea la ricchezza e la varietà. Tutte qualità che le recano prosperità e abbondanza, conferendole, al contempo, amenità. È così che occorre intendere il termine *regionibus* all'ablativo: cfr. Curt. Ruf. *Hist.* 4.2.2 (...) *Tyros, et magnitudine et claritate ante omnes urbes Syriae Phoenicesque memorabilis* (...). Vd. CHRISTOL, *Entre la cité et l'empereur* cit., 172-176, nonché HOSTEIN, *La Cité et l'Empereur* cit., 100.

<sup>30</sup> Parole che riguardano l'elogio della sua storia. Tiro è antichissima (come ricordò – e lo vedremo fra breve – anche Curzio Rufo): e lo si sottolinea con quest'espressione ricercata e ridondante. La sua storia si prolunga per molti secoli e rimonta alla notte dei tempi. Questa parte dell'elogio era probabilmente corredata anche dalla menzione di dettagli più precisi sulla storia mitica e reale della città fondata da Agenore, ben attestati, peraltro, dalla sua monetazione d'età imperiale e da altre fonti. Occorre, invece, accontentarsi di una formulazione senza dubbio rimaneggiata, come hanno sottolineato CHRISTOL, *Entre la cité et l'empereur* cit., 176 s. e HOSTEIN, *ibid.*

<sup>31</sup> Termine che celebra il ricordo di alcuni, precisi eventi storici – in primo luogo la resistenza della città all'esercito di Alessandro durante un estenuante assedio protrattosi per sette mesi nel 332 a.C. – ma che, in maniera generale, esalta le capacità militari e la potenza di Tiro. Questa città è temibile in guerra. Tale è il significato di *armipotens* (basti pensare all'espressione *Mavors armipotens*). Le sue virtù guerriere erano state celebrate anche dal romanzo di Charitone: *Cherea e Calliroe*: τὰ περὶ Χαίρειαν καὶ Καλλιρόην 7.2.7. Cfr. Ier. *Comm. In Ezechielem* 8.27.8 e 9 (...) *Tyrum, gloriosam et superbissimam civitatem*. Questo carattere può apparire del tutto incongruo in epoca imperiale, quando le città, ritenute ormai quasi inermi, avevano perso gran parte di quelle capacità militari che ancora conservavano, in parte, in età ellenistica, ma Atene – come racconta Dexippo (*FGrHist* 100 F 28, nonché H.A. *Gall.* 13.8: cfr. Chr. MALLAN-C. DAVENPORT, *Dexippus and the Gothic Invasions: Interpreting the New Vienna Fragment (Codex Vindobonensis Hist. gr. 73, ff. 192v-193r)*, in *JRS* 105 (2015) 203-226, in part. 228 e nt. 23, ove altra bibl, cui adde G. MIGLIORATI, *Problemi di storia militare del secolo III d.C.*, Milano 2013, 20 s e Chr. JONES, *Further Fragments of Dexippus*, ([https://www.academia.edu/11913736/Further\\_Dexippus\\_online](https://www.academia.edu/11913736/Further_Dexippus_online)) – inviò un contingente di 2000 volontari per contrastare, nel 267, l'incursione degli Eruli in Grecia, mentre Filippopoli in Tracia (*FGrHist* 100 F 27) e Side in Licia (*FGrHist* 100 F 29) furono in grado, con le proprie forze, di sostenere lunghi assedi. Un aggettivo così impegnativo – *armipotens* – ricorda la potenza bellica di Tiro all'alba della sua integrazione nell'Impero. I suoi cittadini, in passato, si erano distinti, resistendo vittoriosamente a Nabuchodonosor e piegandosi ad Alessandro – come sottolinea Curzio Rufo (forse – ma la datazione della sua opera è molto controversa – contemporaneo di Ulpiano) – soltanto dopo un lungo e incerto assedio: cfr. Curt. Ruf. *Hist.* 4.4.19-21 *Tyrum septimo mense, quam oppugnari coepta erat, capta est, urbs et vetustate originis, et crebra fortunae varietate ad memoriam posteritatis insignis. Condita ab Agenore, diu mare non vicinum modo, sed, quicumque classes eius adierunt, dicionis suae fecit; et, si famae libet credere, haec gens litteras prima aut docuit, aut didicit. Coloniae certe eius paene orbe toto diffusae sunt: Carthago in Africa, in Boeotia Thebae, Gades ad Oceanum. Credo libero commeantes mari saepiusque adeundo ceteris incognitas terras elegisse sedes iuventuti, qua tunc abundabant, seu quia crebris motibus terrae, – nam hoc quoque traditur, – cultores eius fatigati nova et externa domicilia armis sibimet quaerere cogeantur. Multis ergo casibus defuncta, et post excidium renata, nunc tandem longa pace cuncta refovente sub tutela Romanae*

*foederis quod cum Romanis percussit tenacissima*<sup>32</sup>.

Al contrario le parole *ob egregiam in rem publicam imperiumque Romanum*<sup>33</sup> *insignem fidem*<sup>34</sup> vanno verosimilmente ascritte al testo della risposta imperiale.

*mansuetudinis adquisescit*. Inoltre, negli anni '90 del II secolo, le città dell'Impero, prendendo partito per uno dei due o uno dei tre (Settimio Severo, Pescennio Nigro e Clodio Albino) pretendenti in campo, interpretarono un ruolo di primo piano negli eventi bellici delle guerre civili, in quanto basi logistiche dell'uno o dell'altro. Per descrivere l'aspro conflitto, che oppose Nicea a Nicomedia, Cassio Dione comparò queste due città ad altrettanti campi militari. In ragione del loro odio reciproco, l'una appoggiò Settimio Severo, l'altra, invece, Pescennio Nigro. Nel discorso pronunciato nell'*auditorium* imperiale, i legati di Tiro verosimilmente proposero più di un riferimento al contributo militare fornito dalla loro città alla causa di Settimio Severo. Sul punto efficacemente CHRISTOL, *Entre la cité et l'empereur* cit., 177-178.; HOSTEIN, *ibid.*

<sup>32</sup> Espressione che esalta la secolare lealtà dei Tirii nei confronti dei Romani. Questo rapporto era stato suggellato da un *foedus* (cfr. *CIL* 10. 1601 = *IG* 14. 831/[*Sacerdos Siliginu[s] 3*] / *Tyros m[etropolis 3]* / *foede[rata]*) rispettato con tenace determinazione dalla città. È interessante notare che, agli inizi del III secolo, il *foedus* d'epoca repubblicana conservava intatto il suo prestigio. E, a tal riguardo, per un confronto si vanti *CIL* 11, 5631 = *ILS* 432, ove si fa menzione della decisione assunta da Settimio Severo – a séguito anche qui d'una ambasciata – di confermare, nel 210, il *foedus aequum* di Roma con Amiternum in *Umbria*. La *συνμαχία*, l'alleanza militare con Roma, è ricordata anche in un'iscrizione del muro dell'archivio di Aphrodisia in Caria databile tra la fine del II e gli inizi del III secolo. Forse, però, nella prospettiva di un confronto appare ancor più proficuo l'esame di quel che emerge dai Panegirici Latini V e VIII. Sia Eumenio (V), sia l'oratore anonimo del 311 (VIII) dedicano numerosi riferimenti al *foedus* concluso nell'ultima metà del II secolo a.C. da Edui e Romani. Non è un caso che quest'ultimo consacrò tre lunghi paragrafi del suo discorso alla storia delle relazioni tra il suo popolo – gli Edui di Augustodunum – e Roma. Gli Edui furono gli unici a essere qualificati *fratres populi Romani*. Questo titolo prestigioso, che parrebbe alludere a legami di sangue, venne loro accordato, perché essi soli, tra i Galli, si dimostrarono degni di fiducia e capaci di garantire la pace. Con fierezza egli sottolinea che gli Edui soltanto avrebbero ottenuto questo titolo senza ricorrere all'invenzione d'una *origo fabulosa*, contrariamente a quanto avevano fatto gli abitanti di Ilion. Perché tanti riferimenti a un passato ormai così lontano? *Dicet aliquis: vetera ista sunt! Et quidem hoc sanctiora quod vetera* (8.4.1). Ma l'uso del passato, nel panegirico VIII e nell'elogio riassunto in D. 50.15.1.1, non riveste la mera funzione di esempio nel significato attuale del termine (in quanto illustrazione destinata a ornare un racconto o un discorso senza però modificarne profondamente i contenuti). Esso, piuttosto, si propone, aderendo perfettamente al significato del termine *exemplum* nelle fonti antiche, come matrice che permette, per analogia con un modello condiviso da un'intera comunità, di uscire da una situazione di incertezza e di asseverare una decisione non altrimenti giustificabile. È una definizione, quest'ultima, che corrisponde esattamente all'uso che i panegiristi fecero della storia delle loro rispettive comunità. L'anonimo del 311, prendendo spunto dalla celebrazione dei *quinquennialia* di Costantino, ripercorse gli eventi del passato rivestendoli di un nuovo significato, al fine di individuare modelli di comportamento validi anche per il presente. Al pari degli Edui determinati, dopo la fine del conflitto civile tra Massimiano Costantino, a ottenere da quest'ultimo, mentre si stavano già dispiegando gli effetti della rigida riforma fiscale di Diocleziano (Pan. Lat. 8.5 e ss.; 8.11.1-13.6), la conferma dei loro antichi privilegi fiscali e, dunque, la remissione dei loro debiti, anche i Tirii, all'indomani del *bellum civile* che aveva insanguinato le province della Siria, vollero giustificare i rilevanti benefici che intendevano chiedere, rivolgendosi al passato: e, in questo quadro, il *foedus* che da secoli disciplinava le loro relazioni con il *populus Romanus*, si poneva sullo stesso piano della loro *fides* e dei loro *merita*. CHRISTOL, *Entre la cité et l'empereur* cit., 178; HOSTEIN, *La Cité et l'Empereur* cit., 103, in part. 251 ss.

<sup>33</sup> *Imperium Romanum* nel senso, oggi diremmo, di sintesi imperiale, ricorre quest'unica volta nelle opere dei giuristi: lo ha opportunamente sottolineato J. RICHARDSON, *The Language of Empire. Rome and the Idea of Empire from the Third Century BC to the Second Century AD*, Cambridge 2009, 208 s. Il giurista sottolineava con orgoglio che la città – Tiro – da cui egli traeva la propria *origo* aveva ottenuto il *ius Italicum* in compenso della sua indefettibile lealtà nei confronti della *res publica* e dell'*Imperium Romanum*.

<sup>34</sup> Tale formula giustifica – e questa volta dal versante della cancelleria imperiale – i benefici accordati a Tiro da Settimio Severo e dai suoi figli. Materiali, per un confronto, si ricavano ancora una volta dalla lettura dei Panegirici Latini, in particolar modo dall'VIII: Pan. Lat. 8(5).2.4: «C'è dunque su tutta la terra una gente che possa pretendere di superare gli Edui in amore per il nome romano?» (*Quaenam igitur gens toto orbe terrarum*



Il quadro che il giurista compone non è il risultato di un'elaborazione personale o, per esprimersi diversamente, finzione, ma il resoconto, piuttosto fedele, di un episodio della storia della propria città e, in particolare, della storia imperiale più recente: di una 'piccola storia', senza dubbio, alimentata, però, dalle continue, incessanti sollecitazioni di *póleis* e *civitates*, nonché, ovviamente, dai circoli aristocratici, talvolta di estrazione equestre o senatoria, che di fatto le governavano assieme ai decurioni locali. Una storia costantemente segnata, nel II e nel III secolo, dall'impiego, nelle relazioni tra autorità centrali o provinciali e *civitates*, di un protocollo diplomatico sostanzialmente uniforme.

Insomma queste parole del *de censibus* utilizzano largamente spunti tratti da un testo più ampio composto qualche anno prima; uno scritto ascrivibile al genere epidittico e, in particolare, alle cosiddette *laudes civitatum*; un discorso del quale il giurista fu quasi certamente uno dei committenti, se non uno dei suoi autori.

### 3. *Studio e insegnamento del diritto*

Ulpiano – nato probabilmente attorno alla metà degli anni 60 del II secolo<sup>35</sup> – intraprese i primi passi nello studio del diritto o a Berito o – congettura di gran lunga più persuasiva<sup>36</sup> – a Roma. Del resto, già in età antonina, le aristocrazie locali, perfino quelle più fedeli alle forme consuete della *paideía* greca, subivano il fascino del diritto.

*in amore Romani nominis Aeduis se postulet anteponi?*; Pan. Lat. 8(5).3.3 «ma gli Edui consegnarono all'impero romano tutto il territorio compreso tra il Reno, l'Oceano, i monti Pirenei e le alpi Cozie (*sed enim Aedui totum istud quod Rheno Oceano Pyrenaeis montibus Cottiiis Alpibus continetur Romano imperio tradiderunt*). Inoltre il medesimo riferimento alla *res publica* e all'*Imperium Romanum* si ritrova nell'elogio iscritto sull'Arco di Trionfo dedicato, nel 202, a Settimio Severo: *ob rem publicam restitutam imperiumque populi Romani propagatum* (CIL 6. 1033 = ILS 425). In ogni caso – e l'uso dell'espressione *imperium Romanum* (un *hapax* nella compilazione) ne rappresenta un indice significativo – Ulpiano adopera il medesimo linguaggio utilizzato dal lessico politico e celebrativo d'età severiana. Quanto alla *fides* gli elementi per procedere a un proficuo confronto appaiono numerosi. Essa assume, per esempio, un ruolo determinante nel discorso pronunciato da Claudio per concedere il *ius honorum* ai *primores* della *Gallia Chomata*, come dimostrano queste parole: (...) *idem opponat centum / annorum immobilem fidem obsequiumque multis trepidis re/bus nostris plus quam expertum* (...) («Se, al riguardo, qualcuno rileva che i Galli Chomati hanno severamente impegnato il divino Cesare con una guerra di dieci anni, tenga anche conto, in cambio, della loro salda fedeltà di cento anni e della loro obbedienza più che sperimentata in molte nostre critiche circostanze. Proprio loro, grazie alla loro tranquillità, assicurarono a mio padre Druso, intento a soggiogare la Germania, una pace sicura e senza pericoli alle spalle, benché egli, per dedicarsi a questa guerra, fosse stato distolto dalle operazioni di censimento, allora nuove e insolite per i Galli») (CIL 13. 1668 = ILS 212). Passo da confrontare con Tacito *Annales* 11.25 (...) *ac tamen, si cuncta bella recenseas nullum brevioris spatio quam adversus Gallos confectum: continua inde ac fida pax* (...) «Eppure, se passiamo in rassegna tutte le guerre, nessuna s'è conclusa in un tempo più breve che quella contro i Galli: da allora la pace è stata continua e sicura». E la *fides*, in questa circostanza, corrisponde alla *eúnoia* dei Greci, vale a dire alla buona disposizione, al lealismo, all'attaccamento politico. Anche Caracalla alle città della Tingitana – che domandavano remissioni delle imposte – rispose: (...) *obsequium et fidem vestram remunerans* (...) (AE 1948, 109 = IAM 2. 100). CHRISTOL, *Entre la cité et l'empereur* cit., 168-171.

<sup>35</sup> CRIFÒ, *Ulpiano* cit., 739.

<sup>36</sup> Di contrario avviso, a suo tempo, FREZZA, *La cultura* cit., 649, per il quale Ulpiano si sarebbe formato a Tiro o, comunque, in Siria Fenicia (per esempio a Berito). Così anche CRIFÒ, *Ulpiano* cit., 739 s. e, ultimamente, CARBONI, *La parola scritta* cit., 85.

Queste inclinazioni suscitarono il cocente disappunto dei difensori della tradizione. In un passo della *Vita Apollonii Tyanai*, Filostrato, un contemporaneo di Ulpiano, descrive l'incontro, nel carcere di Roma, dell'eroe del racconto – Apollonio – con un ragazzo perseguitato e insidiato da Domiziano. Il giovane deplorava il suo infelice destino incolpandone il padre, il quale, pur essendo un Arcade, aveva voluto che gli fosse impartita un'educazione di tipo romano:

“ὄντα γάρ με Ἀρκάδα ἐκ Μεσσήνης οὐ τὰ Ἑλλήνων ἐπαίδευσεν, ἀλλ' ἐνταῦθα ἔστειλε μαθησόμενον ἦθη νομικά, καί με ὑπὲρ τούτων ἤκοντα ὁ βασιλεὺς κακῶς εἶδεν”. «io sono un Arcade di Messene, ma egli non volle darmi una *paideia* al modo dei Greci, bensì mi ha inviato qui (a Roma) a studiare diritto»<sup>37</sup>.

Nelle province grecofone poteva accadere che lo stesso insegnamento della lingua latina – sapere indispensabile per chiunque volesse impadronirsi delle nozioni fondamentali del diritto o impegnarsi in una carriera al servizio dell'imperatore – comportasse, fin dall'apprendimento dei primi rudimenti, lo studio dei *nómoi* romani. Appare esplicita, a tal riguardo, la testimonianza dell'*Encomio di Origene*:

In *Origenem* 5.58 ἐπὶν συμβαλὼν τινι τῶν ἐμῶν διδασκάλων, ἄλλως τὴν Ῥωμαίων φωνὴν ἐκπαιδεύειν με πεπιστευμένῳ (οὐχ ὡς ἐπ' ἄκρον ἤζοντα, ὡς δὲ μὴ ἄπειρος εἶην πάντη καὶ τῆσδε τῆς φωνῆς. ἔτυχε δὲ νόμων οὐκ ἄπειρος ὢν)· 59 τοῦτο ἐπὶ νοδὸν βαλὼν, προὔτρεψάτο με δι' αὐτοῦ τοὺς Ῥωμαίων ἐκμανθάνειν νόμους. (...) 60. Ὁ δὲ με λαβὼν ἀκροατὴν, φιλοτίμως μὲν διδάσκειν ἤρχετο· ἐπεφθέγγετο δὲ τι, ὃ μοι ἀληθέστατα πάντων ἀποβέβηκε· μέγιστον ἔσεσθαι μοι ἐφόδιον (τοῦτο γὰρ τοῦνομα ἐκεῖνος ὠνόμασεν), εἴτε τις ῥήτωρ τῶν ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἀγωνιουμένων, εἴτε καὶ ἄλλος τις εἶναι θελήσασιν, τὴν μάθησιν τῶν νόμων. «(...) uno dei miei insegnanti, incaricato di insegnarmi il latino (non perché arrivassi a una piena padronanza di questa lingua, ma solo perché non ne fossi del tutto sprovvisto e per caso costui a sua volta non era del tutto ignorante delle leggi): 59 ispirandomogli (*scil.* la provvidenza) questa idea, per mezzo suo mi invitò a studiare i *nómoi* romani (...) 60 (...) Presomi come allievo, cominciai a insegnarmi con grande impegno: buttò lì poi una cosa, che si dimostrò più vera di ogni altra: che lo studio dei *nómoi* sarebbe stato per me il miglior viatico (...), sia che volessi diventare un retore di quelli che contendono nei tribunali, sia che scegliesti un altro mestiere (...).

Ulpiano – muovendosi nella scia di Papiniano e di chissà quant'altri – intraprese un percorso, che molti giovani aristocratici, originari delle province grecofone ma decisi a integrarsi nell'élite dirigente dell'Impero attraverso lo studio del diritto, imboccarono in numero crescente tra III e IV secolo. Alleanze familiari e rapporti di patronato, congiunti al desiderio di emulare i migliori o i più fortunati, favori-

<sup>37</sup> *Vita Apollonii Tyanai* 7.42.2 (trad. it. D. Del Corno). Ma ancora nel IV secolo Libanio non nascondeva il suo disprezzo per lo studio del diritto (μάθησις τῶν νόμων) che giudicava conveniente soltanto per le persone lente di comprendonio (or. 4.21-23 [Foerster]). Il retore, nelle sue epistole e in differenti luoghi delle sue orazioni, recriminava sul fatto che i giovani venissero inviati a studiare dai loro padri la lingua latina e il diritto a Berytus o a Roma. Tra le posizioni di Filostrato e di Libanio, pur a distanza di tanto tempo, si riscontra, dunque, una perfetta sintonia: anche il secondo, proprio come lo scrittore d'età severiana, condanna lo studio del diritto soprattutto perché esso rischia di distogliere i giovani dalla tradizionale *paideia* greca.

rono oggettivamente la pervasiva diffusione del diritto romano nella parte orientale dell'ecumene<sup>38</sup>.

È possibile che il nostro giureconsulto – una volta perfezionata la propria preparazione – abbia esercitato, per qualche tempo, l'attività di insegnante<sup>39</sup> nella Scuola di Roma<sup>40</sup>. Ne rimane traccia, a tacer d'altro (i *libri regularum*<sup>41</sup>), nei *libri institutionum*<sup>42</sup> e nei *libri disputationum* (collezione, quest'ultima, di dispute accademiche e, forse, anche forensi)<sup>43</sup>: i primi – che si propongono appunto di *instituere*, di fornire, cioè, una descrizione elementare dei contenuti del *ius civile* e del *ius honorarium*, in altre parole delle nozioni fondamentali indispensabili per approfondire, poi, lo studio del diritto – quantunque nell'edizione utilizzata in età tardoantica siano stati pubblicati dopo il 212<sup>44</sup>, potrebbero risalire, nel loro impianto originario, agli anni della prima maturità del giurista (tra il 190 e il 200). Viceversa i secondi – che corrispondono al cosiddetto *audire*, ovvero alla discussione di casi e *disputationes* in pubblico o in privato – sono stati per intero elaborati in séguito<sup>45</sup>, a ridosso, probabilmente, della loro pubblicazione e, dunque, tra il 213 e il 217<sup>46</sup>.

<sup>38</sup> È un punto sul quale opportunamente insiste MILLAR, *Rome in Greek Culture* cit., 37 ss. Ma un denso contributo, espressamente dedicato a questo tema, è quello di Chr. JONES, *Juristes romains dans l'Orient grec*, in *CRAI* 151.3 (2007) 1331 ss.

<sup>39</sup> HONORÉ, *Ulpian* cit., 17.

<sup>40</sup> Di avviso contrario ancora una volta, FREZZA, *La cultura* cit., 656 s., che pensa a un periodo di insegnamento proprio a Tiro, a Berito o ad Antiochia.

<sup>41</sup> Per HONORÉ, *Ulpian*, si tratta di un'opera apocrifa. Non è di quest'opinione FREZZA, *La persona di Ulpiano* cit., 531.

<sup>42</sup> Una bibl. in [hiip://www.scriptores-iuris-romani.eu/sites/default/files/giuristi\\_download/download16.pdf](http://www.scriptores-iuris-romani.eu/sites/default/files/giuristi_download/download16.pdf)

<sup>43</sup> A. LOVATO, *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, Bari 2003; E. STOLFI, *I «libri disputationum» e la storiografia sulle opere dei giuristi romani*, in *RDR* 3 (2004) 1-20.

<sup>44</sup> Quanto al termine *ante quem* delle *Institutiones* un argomento decisivo si trae da Coll. 16.9.2-3 (L. 1929). Questo testo, che riguarda il problema della successione *ab intestato* del *liber nec ex remancipazione manumissus* (libero manomesso a séguito di una mancipazione senza rimancipazione), fa esplicitamente riferimento a un provvedimento di Caracalla (l'aumento dell'imposta di successione) che Cassio Dione (Dio 77(78).9.4-5) riconnette all'*edictum de civitate*, databile, pertanto, ai primi mesi (febbraio-marzo) del 212. Pare, dunque, che l'imperatore – rispetto alla *lex duodecim tabularum* e a una ormai antica previsione editale del pretore – abbia definito diversamente il caso del *manumissor* estraneo di un *liber in causa mancipii*. Il principe, infatti, riconobbe il diritto di succedere *ab intestato* soltanto a coloro i quali godessero dell'*immunitas* dal pagamento della *decima hereditatum*. È perfino probabile che egli abbia negato la *bonorum possessio* ad almeno alcune delle *decem personae cognatorum* enumerate in Coll. 16.9.2. Tutto questo si conformerebbe, peraltro, all'esasperato fiscalismo, che ne caratterizzò il governo. Denunciandone aspramente l'avidità, Cassio Dione ricorda che Caracalla «portò al 10%, rispetto all'originario 5%, le imposte gravanti sulle liberazioni degli schiavi, sulle successioni testamentarie e sugli altri lasciti e abolì il diritto di esenzione dalle tasse fino ad allora garantito, in casi come questi, ai parenti prossimi». Un termine *post quem*, per le *Institutiones*, si individua, perciò, nelle parole *imperator noster*, con le quali normalmente si indica un *princeps* ancora vivente: e Caracalla, come è noto, fu assassinato nell'aprile del 217.

<sup>45</sup> Il che non significa che il materiale non sia stato raccolto in un più lungo lasso di tempo. Su questi meccanismi e su queste procedure – con interessanti rilievi sull'archivio dei giuristi rispondenti e insegnanti – vd. M. TALAMANCA, *I clienti di Cervidio Scevola*, in *BIDR* 103/104 (2000/2001) (ma 2009) 496 ss., più in particolare 528 ss.

<sup>46</sup> HONORÉ, *Ulpian* cit., 192 ss.

#### 4. Una carriera equestre

Le prime testimonianze sul suo impegno negli apparati di governo riconducono al regno di Settimio Severo e di Caracalla, quando egli, assieme al collega Iulius Paulus, divenne *assessor* di Aemilius Papinianus, in quegli anni dapprima *procurator a libellis* e, in séguito, prefetto del pretorio<sup>47</sup>. Quest'ultimo, discepolo a quanto sembra di Cervidius Scaevola, fu nel corso degli anni *advocatus fisci* sotto Marco Aurelio (forse dopo lo stesso Settimio Severo, suo parente, ma tali notizie dell'*Historia Augusta* aprono il varco, come al solito, a molti dubbi), poi *assessor* dei prefetti del pretorio – prima con Marco Aurelio, poi con Commodo –, quindi segretario *a libellis* nei primi anni di Severo (circa 194-198/199), infine *praefectus praetorio* (205-211), assieme al collega Q. Maecius Laetus, successivamente alla caduta e alla morte del potente C. Fulvius Plautianus (*PPO* 197-205).

Tra questi due incarichi (200-205) è probabile che egli abbia ricoperto una prefettura di alto profilo, verosimilmente quella dell'*annona*<sup>48</sup>, dalla quale di solito i più fortunati transitavano al comando del pretorio o al governo dell'Egitto. Alcuni hanno supposto che, attorno al 200, abbia assunto l'incarico di *a memoria*. Dopo l'assassinio di Geta, nel dicembre del 211 o nel gennaio del 212, quest'insigne giurista – al pari del sofista Aelius Antipater, già precettore dei figli di Severo e segretario *ab epistulis Graecis* e dell'erudito Serenus Sammonicus – fu dapprima destituito e, in séguito, messo a morte per ordine Caracalla, perché avrebbe energicamente rifiutato di giustificare, sul piano giuridico e morale, quest'omicidio<sup>49</sup>. Non di meno Ulpiano e Paolo – ex *assessores* prefettizii e, forse, anche ex allievi di Papiniano – non furono coinvolti nella sua rovina. Anzi, dopo un intervallo, di cui è arduo misurare la durata, avrebbero entrambi scalato le vette del *cursus honorum* equestre<sup>50</sup>.

<sup>47</sup> A. MAGIONCALDA, *Un giurista al servizio dell'imperatore. La carriera di Emilio Papiniano*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 30.2. (2000) 454 ss.

<sup>48</sup> MAGIONCALDA, *Un giurista* cit., 456 ss., in part. 459 s.

<sup>49</sup> H.A. Sev. 21.7 *qui Papinianum, iuris asylum et doctrinae legalis thesaurum, quod parricidium excusare noluisse, occidit, et praefectum quidem, ne homini per se et per scientiam suam magno deesse <t> et dignitas*. Sulla morte di Papiniano un primo esame delle fonti, piuttosto contraddittorie sui motivi della sua eliminazione, si trova in E. COSTA, *Papiniano. Studio di storia interna del diritto romano*. Vol. I. *La vita e le opere di Papiniano*, Bologna 1894, 14 ss.; MAGIONCALDA, *Un giurista* cit., 475 ss., ove altri ragguagli.

<sup>50</sup> Ma non si dimentichi che (cfr., *infra*, p. 21, nt. 51) l'ipotesi che Paolo sia stato *praefectus praetorio* appare molto controversa. Quanto ad Aemilius Papinianus vd. *PIR*<sup>2</sup>, A 388; H.-G. PFLAUM, *Les Carrières Procuratoriennes Équestres Sous Le Haut-Empire Romain*, I-III, Paris 1960-1961, nr. 220; V. GIUFFRÈ, *Papiniano: fra tradizione e innovazione*, in *ANRW II.15* (1976) 632 ss.; CRIFÒ, *Ulpiano* cit., 748-752; MAGIONCALDA, *Un giurista* cit., 451-477, in part. 452 nt. 4, ove altra bibl.; CARBONI, *La parola scritta* cit., 80-81. L'uccisione di Geta è stata fissata dagli studiosi, tra il dicembre 211 e il febbraio 212. Ma acquisizioni epigrafiche recenti hanno permesso di restringere la forcella al solo dicembre 211: cfr. D. KIENAST-W. ECK-M. HEIL, *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie*, Darmstadt 2017, 160. Iulius Paulus: *PIR*<sup>2</sup>, I 453; PFLAUM, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain*, II, nr. 314; C.A. MASCHI, *La conclusione della giurisprudenza classica all'età dei Severi. Iulius Paulus*, in *ANRW II.15* (1976) 675 ss. Sulle carriere dei giuristi severiani vd. R. SYME, *Three Jurists* (1970), in *Roman Papers*, vol. II, ed. E. BADIEN, Oxford 1979, 794-798; A. MARCONE, *La prosopografia dei giuristi severiani*, in *RAL* cl. sc. mor.-stor.-filolog. IX ser., 14.4 (2004) 736 ss.; J.-P. CORIAT, *Les préfets du prétoire de l'époque sévérienne: un essai de synthèse*, in *CCG* 18 (2007) 179-198 (Ulpiano: 196, ove altri ragguagli).

Sullo stretto parallelismo delle carriere di Ulpiano e di Paolo insiste il biografo dell'*Historia Augusta* nelle vite di Pescennio Nigro, di Elagabalo e di Severo Alessandro. Ma, tenendo conto della qualità complessiva di queste fonti, meglio limitarsi a prendere atto della possibilità che Paolo abbia comandato le coorti pretorie, ma non darla mai per certa, oltre tutto perché sulla sua carriera manca, purtroppo, ogni riscontro epigrafico o papirologico<sup>51</sup>.

Del resto l'autentico rilievo dell'*Historia Augusta* non consiste quasi mai nell'apporto che essa può fornire allo studio della cronologia e dei singoli eventi. Si tratta, in effetti, di un'opera 'finzionale' quant'altre mai<sup>52</sup>, il cui autore – quantunque inclini sovente, soprattutto per motivi di carattere politico, verso la falsificazione dei documenti e delle testimonianze – possedeva però (come hanno dimostrato gli studi di Tony Honoré<sup>53</sup>, Stéphane Ratti<sup>54</sup> e Fara Nasti<sup>55</sup>) una salda conoscenza del diritto<sup>56</sup>. Pertanto la sua te-

In particolare sulle prefetture del pretorio dei giuristi vd. L.L. HOWE, *The Pretorian Prefect from Commodus to Diocletian (AD 180-305)*, Chicago 1942, 71-72, nr. 22 (Papinianus); 75-76, nr. 36 (Ulpianus); 90, nr. 5 (Paulus?); 100-106 (morte di Ulpiano e presunta prefettura di Paolo).

<sup>51</sup> Appariva profondamente scettico, a tal riguardo, SYME, *Three Jurists* cit., 794-796. In effetti il consueto luogo comune che ipotizza anche per Giulio Paolo l'esercizio della *praefectura praetorio* deriva, in primo luogo, da una imperfetta interpretazione di Aurel. Victor *De Caes.* 24.6 (*supra*, p. 00) alla luce di H.A. *Alex.* 26.5. Trovava, invece, verosimile tale eventualità P. SALMON, *La préfecture du prétoire de Julius Paullus*, in *Latomus* 30.3 (1971) 664-677. Sul punto vd., adesso, I. PONTORIERO, *Una biografia "enigmatica"*, in *Iulius Paulus, Ad edictum libri I-III*, a c. di G. LUCHETTI-A.L. DE PETRIS-F. MATTIOLI-I. PONTORIERO, Roma 2018, 3-11, in part. 6 ss., ove altri ragguagli bibliografici. Arduo dar credito, infine, all'ipotesi di J.S. HAY, *The Amazing Emperor Heliogabalus*, London 1911, 208, ripresa, più recentemente, da LIEBS, *Jurisprudenz*, in SALMANN (Hrsg.), *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, vol. IV cit., 151, secondo la quale Paolo avrebbe forse assunto tale carica durante il principato di Elagabalo e, in particolare, nel 219.

<sup>52</sup> Posso rinviare a tal riguardo a V. MAROTTA, *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.)*. *Studi di diritto pubblico romano*, Torino 2016, 179 ss. Un invito alla cautela, nell'impiego delle biografie dell'*Historia Augusta*, anche in MARCONE, *La prosopografia dei giuristi severiani* cit., 736 s.

<sup>53</sup> T. HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire 379-455 AD. The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford 1998, 190-211, 190-195 in part.

<sup>54</sup> S. RATTI, *Antiquus error. Les ultimes feux de la résistance païenne. Scripta varia augmentés de cinq études inédites*, Turnhout 2010; *Polémiques entre Païens et Chrétiens*, Paris 2012, 149 ss. in part.; altri rilievi sull'autore di quest'opera in *L'Histoire Auguste. Les païens et les chrétiens dans l'Antiquité tardive*, Paris 2016, in part. 179 ss.

<sup>55</sup> F. NASTI, *Studi sulla tradizione giurisprudenziale romana. Età degli Antonini e dei Severi*, Napoli 2013<sup>2</sup>, 69 ss.

<sup>56</sup> Nella *vita Alexandri* i riferimenti alla figura di Ulpiano e di Paolo ricorrono spesso: 15.6 *negotia et causas prius a scriniorum principibus et doctissimis iuris peritis et sibi fidelibus, quorum primus tunc Ulpianus fuit, tractari ordinarique atque ita referri ad se praecepit*; 26.5 *Paulum et Ulpianum in magno honore habuit, quos praefectos ab Heliogabalo alii dicunt factos, alii ab ipso – 6 nam et consiliarius Alexandri et magister scriinii Ulpianus fuisse perhibetur – qui tamen ambo assessores Papiniani fuisse dicuntur*; 27.1-2 *In animo habuit omnibus officiis genus vestium proprium dare et omnibus dignitatibus, ut a vestitu dinoscerentur, et omnibus servis, ut in populo possent agnosci, ne quis seditiosus esset, simul ne servi ingenuis miscerentur. 2. sed hoc Ulpiano Pauloque displicuit dicentibus plurimum rixarum fore, si quidem faciles essent homines ad iniurias*; 31.2-3 *post epistolas omnes amicos simul admisit, cum omnibus pariter est locutus neque nunquam solum quemquam nisi praefectum suum vidit, et quidem Ulpianum, ex assessore s semper suo, causa iustitiae singularis. 3. cum autem alterum adhibuit, et Ulpianum rogari iussit*; 34.6 *cum inter suos convivaretur, aut Ulpianum aut doctos homines adhibebat, ut haberet fabulas litteratas, quibus se recreari dicebat et pasci*; 51.4 *Ulpianum pro tutore habuit, primum repugnante matre, deinde gratias agente, quem saepe a militum ira obiectu purpurae suae defendit, atque ideo summus imperator fuit, quod eius praecipue consilium rem p. rexit*; 68.1 *Et ut scias, qui viri in eius consilio fuerint: Fabius Sabinus, Sabini insignis viri filius, Cato temporis sui, Domitius Ulpianus, iuris peritissimus, Aelius Gordianus, Gordiani imperatoris . . . ipsa res, viri insignis; Iulius Paulus, iuris peritissimus; Claudius Venacus, orator amplissimus; Catilius Severus, cognatus eius, vir omnium doctissimus; Aelius Serenianus, omnium vir sanctissimus; Quintilius Marcellus, quo meliorem ne historiae quidem continent.*

stimonianza – sebbene non possa neppure giovargli, in primo luogo nella *vita Nigri*, del confronto con l'opera di Mario Massimo<sup>57</sup> – va assunta come notevole indizio del fatto che, alla fine del IV secolo, si stava diffondendo la convinzione che Ulpiano e Paolo avessero percorso, negli apparati di governo d'età severiana, due carriere parallele:

H.A. *Nigr.* 7.3-4 *Deinde ne novi ad regendam rem p. accederent praeter militares administrationes, intimavit (scil. Niger), ut assessores, in quibus provinciis adsedissent, in his administrarent. Quod postea Severus et deinceps multi tenuerunt, ut probant Pauli et Ulpiani praefecturae, qui Papiniano in consilio fuerunt ac postea, cum unus ad memoriam, alter ad libellos paruisset, statim praefecti facti sunt.*

H.A. *Hel.* 16.4 *Removit (scil. Helagabalus) et Ulpianum iuris consultum ut bonum virum et Silvinum rhetorem, quem magistrum Caesaris (scil. Alexandri) fecerat. Et Silvinus quidem occisus est, Ulpianus vero reservatus.*

H.A. *Alex.* 26.5-6 *Paulum et Ulpianum in magno honore habuit (scil. Alexander), quos praefectos ab Heliogabalo alii dicunt factos, alii ab ipso – nam et consiliarius Alexandri et magister scrinii Ulpianus fuisse perhibetur –, qui tamen ambo assessores Papiniani fuisse dicuntur.*

Aur. *Vict. Caes.* 24.6 *Adhuc Domitium Ulpianum, quem Heliogabalus praetorianis praefecerat, eodem honore retinens Pauloque inter exordia patriae reddito, iuris auctoribus, quantus erga optimos atque aequi studio esset, edocuit (scil. Alexander).*

Eutrop. 8.23 *Adsessorem habuit (scil. Alexander) vel scrinii magistrum Ulpianum, iuris conditorem*<sup>58</sup>.

I nomi di Ulpiano e di Paolo compaiono, negli scritti degli storici tardoantichi, sovente associati tra loro. La *Vita Nigri* attribuisce a Pescennio il proposito di preservare, nel tempo, il livello qualitativo del personale dell'amministrazione imperiale e, di conseguenza, la decisione di far procedere gli *assessores*, nelle successive e ulteriori tappe del loro *cursus honorum*, soltanto in quelle *provinciae* nelle quali essi avessero già prestato servizio (*ut assessores, in quibus provinciis adsedissent, in his administrarent*). Essa aggiunge, inoltre, che tale criterio sarebbe stato osservato da Severo e dai suoi successori: lo attesterebbe il fatto – osserva il biografo – che Paolo e Ulpiano, già in servizio (tra il 205 o, a mio giudizio, più verosimilmente, nel caso del secondo, tra il 209 e il 211) presso il *consilium* di Papiniano, allora prefetto del pretorio<sup>59</sup>, avrebbero tenuto in séguito, rispettivamente, le cariche di *a memoria*<sup>60</sup> e di *libellis*. Dopo di che essi sarebbero divenuti direttamente (*statim*, ossia senza altre tappe intermedie) prefetti del pretorio.

<sup>57</sup> Vd., *infra*, nt. 61.

<sup>58</sup> Oros. *Hist.* 7.18.8 (...) *Ulpiano usus adassessore summam sui moderationem reipublicae exhibuit* (...).

<sup>59</sup> Nel caso di Paolo, lo conferma anche Paul. 3 *quaest.* D. 12.1.40. Cfr. anche Ulp. 6 *ad Sab.* D. 24.1.23: il caso riguarda l'interpretazione dell'*Oratio Severi*, che convalidò le donazioni tra coniugi qualora il donatore morisse senza revocare l'atto di liberalità. Ulpiano riferisce ciò che Papiniano disse, a tal riguardo, nel corso di una discussione (*recte putabat ... non putabat*). Potremmo pensare a una *disputatio* scolastica, o a causa giudicata da Severo, nel corso della quale entrambi (Papiniano e Ulpiano) presero parte a una riunione del *consilium principis*.

<sup>60</sup> Ne dubita SYME, *Three Jurists* cit., 795, 797, seguito anche da MAGIONCALDA, *Un giurista* cit., 456 s. Il *procurator a memoria* sovrintendeva alla custodia dei documenti d'archivio riguardanti le attività ufficiali principe. Al pari della segreteria *a libellis* e della segreteria *a cognitionibus*, si trattava di incarichi che si confacevano certamente alla specifica formazione di un giurista. Altre procuratele palatine, come l'*a studiis*

Lo sottolineavo in precedenza: quanto alla biografia di Pescennio Nigro, questa notizia offre il destro a molte riserve, dal momento che, come nel caso delle altre *Nebenvitien*, anche qui il biografo – a prescindere dalle sue numerose e consapevoli falsificazioni – non poteva giovarsi, se non per quel che eventualmente emergesse dallo spoglio delle sezioni dedicate a Settimio Svero, del confronto con fonti davvero affidabili e, in primo luogo, con Marius Maximus. Ma, nel loro complesso, tali informazioni possono essere, almeno in parte, recepite. Quel che rileva H.A. *Nigr.* 7.4 va decisamente contestato soltanto nello snodo in cui il biografo immagina una progressione diretta (*statim*) di carriera dalle procuratele palatine alla prefettura pretoriana. In effetti, proprio nel caso di Ulpiano, le fonti accertano – lo si è già sottolineato – l'esistenza di una carica intermedia: vale a dire la prefettura dell'*annona*. Per il resto l'*Historia Augusta* registra alcune tappe, del tutto verosimili, di un *cursus* equestre compatibile con la carriera di due insigni giureconsulti. Non risulta implausibile che essi abbiano rivestito gli incarichi di *a memoria* (Paolo) e di *a libellis* (Ulpiano) nei primi anni del III secolo<sup>61</sup>. Ma, quanto alla datazione del segretariato *a libellis* di Ulpiano, occorre riconoscere che, al momento, si possono formulare soltanto vaghe congetture.

Sulla base dei consueti criteri lessicali e stilistici – cui egli si conforma, nelle proprie ricerche, dagli 60 del secolo scorso – Tony Honoré<sup>62</sup>, un pioniere nell'impiego dell'informatica applicata allo studio delle fonti antiche, ha sostenuto, riformulando un'ipotesi di Detlef Liebs<sup>63</sup>, che Ulpiano avrebbe operato nella procuratela *a libellis* dal 30 agosto 202 al 1° maggio del 209, dapprima come semplice assistente

(preposto alla raccolta della documentazione d'archivio necessaria allo svolgimento delle attività burocratiche e giudiziarie dell'imperatore) e le due procuratele *ab epistulis*, *Graecis* e *Latinis*, si assegnavano, di solito, a retori e a *litterati* (basti pensare a Svetonio), quantunque siano noti casi di personaggi versatili, passati senza apparenti problemi da un ambito all'altro. Sui procuratori equestri incaricati dei segretariati palatini vd. H.G. PFLAUM, *Les Procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain*, Paris 1950, *passim*; cfr. F. JACQUES-J. SCHEID, *Roma e il suo Impero*, trad. it. Roma-Bari 1992, 131-136; W. ECK, *Die Verwaltung des römischen Reiches in der hohen Kaiserzeit. Ausgewählte und erweiterte Beiträge*, II, Basel 1997, 67-106. In particolare sugli *ab epistulis* e gli *a libellis* di epoca adrianea, antonina e severiana si veda il recente studio di CARBONI, *La parola scritta* cit., (con prosopografia dei segretari, analisi dei documenti e ricostruzione della procedura di lavoro degli *officia*), in part. 75-94 per i segretari dei Severi. Sulla segreteria *a memoria* vd. M. PEACHIN, *The Office of the Memory*, in E. CHRYSOS (Hrsg.), *Studien zur Geschichte der römischen Spätantike*, Festgabe für Professor J. Straub, Athen 1989, 168-208; K. KŁODZIŃSKI, *The Office a memoria in the Imperial Court Offices in the Principate, The Roman Empire in the Light of Epigraphical and Normative Sources*, Toruń 2013, 57 ss. Sugli *a studiis* vd. E. VAN'T DACK, *A studiis, a bybliotheis*, in *Historia* 12 (1963) 177-184.

<sup>61</sup> Si osservi come le notizie sui giuristi si innestino nella *Vita Nigri* come elementi esterni, provenienti da un'altra tradizione, che pare affidabile. Sulla produzione storica di Marius Maximus vd. A. BIRLEY, *Marius Maximus: the consular Biographer*, in *ANRW* II.34.3 (1997) 2678-2757, in part. 2741-2744; M. CHRISTOL, *Le proconsulat d'Afrique de L. Marius Maximus Perpetuus Aurelianus*, in *CCG* 25 (2014) 123-146.

<sup>62</sup> Criteri che T. HONORÉ ripropone anche nel suo fondamentale studio sui titolari della segreteria *a libellis* da Settimio Severo all'abdicazione di Diocleziano e di Massimiano: *Emperors and Lawyers. With a Palingenesia of Third-Century Imperial Rescripts 193-305 AD*, Oxford 1994<sup>2</sup>.

<sup>63</sup> D. LIEBS, *Juristen als Sekretäre des römischen Kaisers*, in *ZRG* 100 (1983) 496; D. LIEBS, *Zur Laufbahn Ulpian's*, *BHAC* 1895/85, Bonn 1987, 179; D. LIEBS, *Jurisprudenz*, in K. SALMANN (Hrsg.), *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, vol. IV, München 1997, 83-217, 176, § 424. D. LIEBS, *Hofjuristen der römischen Kaiser bis Justinian*, München 2010, 55 ss.

*sexagenarius* (202-205), dell'*a libellis tricenarius* già attestato per quel periodo, Publius Aelius Coeranus (Koiranos, 200-205), poi quale segretario *a libellis* in prima persona (205-209). Almeno a un primo sguardo, questa congettura suscita perplessità. Si postula, in effetti, l'esistenza del *ghost-writer* di un *ghost-writer* come l'*a libellis*.

Forse che Coeranus non risultava idoneo all'incarico conferitogli e incapace, pertanto, di gestire, senza il supporto tecnico-giuridico di un esperto, questo strategico ufficio<sup>64?</sup>

D'altro canto però, quasi a voler ridimensionare quel che ho appena sottolineato, si deve tener presente che Coeranus, un cavaliere d'origine egiziana, il primo della sua *provincia* a essere – di lì a a qualche anno – *adlectus* in senato, si giovò, nella fase iniziale della propria carriera, dell'amicizia di Plauziano. Dopo l'eliminazione del suo influente protettore, fu mandato in esilio<sup>65</sup>, ma, una volta perdonato da Caracalla, il riconquistato favore del principe permise a lui e a suo figlio di percorrere un fortunato *cursus honorum* senatorio. In tale circostanza l'appoggio del potente *praefectus praetorio* di Settimio Severo, Plauziano, potrebbe forse spiegare – ove si accettasse la congettura di Detelef Liebs e di Tony Honoré – le ragioni di questa strana sovrapposizione di incarichi.

Tra i procuratori *a libellis* di Caracalla, si individua con certezza soltanto un nome: Ofellius Theodorus, identificabile con Marcus Ulpius Ofellius Theodorus, legato imperiale della *Cappadocia* dal 219 al 221 nel corso del principato di Elagabalo. In precedenza, tra il 212 e il 213, egli aveva sottoscritto, in quanto responsabile dell'ufficio *a libellis*, un rescritto in risposta agli abitanti di Takina<sup>66</sup>. Potremmo dunque supporre che questo cavaliere sia stato *adlectus in senatum* in un periodo ricompreso tra il regno di Caracalla e quello di Elagabalo. Non esiste, invece, alcuna ragione per concludere che Arrius Menander, ricordato dallo stesso Ulpiano come *consiliarius* di Caracalla<sup>67</sup>, abbia rivestito tale importante segretariato tra il 212 e il 213. Lo ha ipotizzato Tony

<sup>64</sup> Aelius Coeranus (Koiranos): *PIR*<sup>2</sup>, A 161; H.G. PFLAUM, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain*, III, Paris 1961, 1022; LIEBS, *Hofjuristen* cit., 55 ss.; CARBONI, *La parola scritta* cit., 77-80.

<sup>65</sup> Dio 76.5.3-5.

<sup>66</sup> Rescritto di Caracalla a Takina (212-213): *SEG* 37, 1186; T. HAUKEN, *Petition and Response. An Epigraphic Study of Petitions to Roman Emperors*, Athens 1998, 217-243, nr. 6. Il rescritto può datarsi sulla base della titolatura imperiale di Caracalla (*ante oct.* 213: assenza del *cognomen ex virtute di Germanicus*) e della larga diffusione del gentilizio *Aurelius* (dipendente dalla *Constitutio Antoniniana*) tra i firmatari della petizione: vd. LIEBS, *Hofjuristen* cit., 59 ss. M. Ulpius Ofellius Theodoros: *PIR*<sup>2</sup>, V 839; CARBONI, *La parola scritta* cit., 83-84. Arrius Menander: *PIR*<sup>2</sup>, A 1100; CARBONI, *La parola scritta* cit., 81-83, nonché, ovviamente, LIEBS, *Hofjuristen* cit., 64 ss.

<sup>67</sup> Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.4.11.2 *Ex facto quaesitum est: adulescentes quidam acceperant curatorem Salvianum quendam nomine: hic cum curam administrasset, beneficio principis urbicam procurationem erat adeptus et apud praetorem se a cura adulescentium excusaverat absentibus eis: adulescentes adierant praetorem desiderantes in integrum adversus eum restitui, quod esset contra constitutiones excusatus. cum enim susceptam tutelam non alii soleant deponere, quam qui trans mare rei publicae causa absunt vel hi qui circa principem sunt occupati, ut in consiliarii Menandri Arrii persona est indultum, meruisset autem Salvianus excusationem, adulescentes quasi capti in integrum restitui a praetore desideraverant. Aetrius Severus quia dubitabat, ad imperatorem Severum retulit: ad quam consultationem successor eius Venidio Quieto rescripsit nullas partes esse praetoris: neque enim contractum proponi cum minore annis viginti quinque: sed principes intervenire et reducere hunc ad administrationem, qui perperam esset a praetore excusatus.*



Honoré<sup>68</sup>. Ma, invero, a sostegno di tale congettura non si può addurre alcunché a parte i consueti indizi stilistici. Di conseguenza il nome di quest'esperto di diritto militare andrebbe espunto dalla lista degli *a libellis*.

Quanto a quelli in carica tra il 194 e il 226, partendo dai risultati di Tony Honoré, si può comporre il seguente prospetto<sup>69</sup>:

<i>a libellis</i>	inizio dell'incarico	fine dell'incarico	identificazione
nr. 1	26 settembre 194	12 febbraio 202	Papinianus
<i>lacuna 202-203</i>	-	-	
nr. 2	5 aprile 203	1 maggio 209	Ulpianus
nr. 3	15 luglio 209	26 novembre 211	anonimo
nr. 4	28 dicembre 211	28 luglio 213	Arrius Menander?
nr. 5	30 luglio 213	22 febbraio 217	Ofellius Theodorus? (Aelius Marcianus??)
<i>lacuna 217-222</i>	-	-	
nr. 6	3 febbraio 222	1 ottobre 222	autore delle <i>Pandectae Ulpiani</i>
nr. 7	15 ottobre 222	27 ottobre 223	anonimo [Licinius Rufinus?]
nr. 8	28 ottobre 223	1 ottobre 225	Modestinus?
nr. 9	6 marzo 226	13 agosto 229	anonimo

Una volta eliminato Menander dal novero dei titolari di quest'ufficio, potremmo congetturare che Theodorus – identificabile, di conseguenza, con il nr. 4 della lista – abbia espletato il proprio incarico nei primi anni del regno di Caracalla (211/212-213). In tal caso, il segretariato *a libellis* di Ulpiano andrebbe necessariamente collocato nella seconda parte del regno di Caracalla (213-217). Qualora accogliessimo tale congettura, dovremmo allora rivolgerci all'anonimo nr. 5<sup>70</sup>. In effetti lo stesso Honoré ha notato varie assonanze di stile tra il nr. 2 (che egli identifica con Ulpiano) e il nr. 5<sup>71</sup>. Allo stato attuale delle nostre conoscenze il problema appare irrisolvibile: è però certo che affrontarlo unicamente attraverso il ricorso a criteri di tipo stilistico induce sovente gli studiosi a formulare ipotesi spesso fondate soltanto su altre ipotesi.

<sup>68</sup> HONORÉ, *Emperors* cit., 88-91.

<sup>69</sup> HONORÉ, *Emperors* cit., 73, 76-109.

<sup>70</sup> LIEBS, *Hofjuristen* cit., 64 s.

<sup>71</sup> HONORÉ, *Emperors* cit., 91-95, in part. 92 s. Ma J.-L. MOURGUES, *Imperial Correspondence Preserved in Inscriptions and Papyri. A Diplomatic Study* (D. Phil.), Oxford 1990, pensa a Ofellius Theodorus.

Nell'XI dei suoi *libri ad edictum*, composti secondo Tony Honoré nel 213<sup>72</sup>, Ulpiano ricorda di aver operato precedentemente (ma pur sempre sotto l'*imperator noster*, vale a dire Caracalla) come assistente legale di un pretore (quello urbano verosimilmente):

Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.2.9.3 (...) *sed ex factio scio, cum Campani metu cuidam illato extorsissent cautionem pollicitationis, rescriptum esse ab imperatore nostro posse eum a praetore in integrum postulare, et praetorem me adsidente interlocutum esse, ut sive actione vellet adversus Campanos experiri, esse propositam, sive exceptione adversus petentes, non deesse exceptionem.*

Quest'assistenza legale (*me adsidente*) – da non confondere<sup>73</sup> con quella prestata, già attorno alla metà del II secolo, da *assessore* appositamente retribuiti – va datata tra il 212 e il 213, dopo la caduta di Papiniano (dicembre 211 o, più verosimilmente, gennaio 212) e la conclusione del servizio quale *assessor* del *praefectus praetorio*. Parrebbe, inoltre, che Ulpiano abbia coadiuvato, nell'esercizio della loro *iurisdictio*, anche altri pretori, il *fideicommissarius*<sup>74</sup> e il *tutelar*<sup>75</sup>. Tali attività – che implicavano unicamente un'amichevole assistenza legale<sup>76</sup> – potrebbero aver preceduto di poco, se ci si allontana dal punto di vista dell'Honoré – la nomina a *procurator a libellis*. Occorre, invece, rassegnarsi a esercitare l'*ars nesciendi* sul problema della datazione dei principali trattati ulpiane, dai *libri ad edictum* e *ad Sabinum* ai *libri de officio proconsulis*. Non si può neppure escludere che il giurista li abbia conclusi, se non per intero composti, nel corso del regno di Caracalla (così come, peraltro, sostiene anche Tony Honoré<sup>77</sup>), contestualmente, però, all'esercizio dell'*officium* di *a libellis*, in un periodo ricompreso tra il 213 e il 217<sup>78</sup>.

Infatti, diversamente dall'autorevole studioso inglese, si è ipotizzato che l'incarico *a libellis* di Ulpiano si sia prolungato anche dopo la scomparsa di Caracalla, fino a lambire i primi anni del regno di Elagabalo o, addirittura, a inoltrarvisi. In tal caso acquisterebbe un senso il rilievo della *vita Heliogabali*, sulla sua rimozione (*removit et Ulpianum iuris consultum ... et Silvinum rhetorem*)<sup>79</sup>. Qualora essa sia stata contestuale al licenziamento e alla condanna a morte del retore Silvinus, già nominato maestro del Cesare Alessandro, dovremmo concludere che l'allontanamento del giureconsulto sia stato deciso dopo il 26 giugno 221 (successivamente, dunque, all'elevazione di Alessandro al rango di *Caesar*). In altre parole Ulpiano avrebbe assunto l'incarico di *a libellis* al tempo di Caracalla (tra il 213 e il 217), conservandolo – nonostante la breve

<sup>72</sup> HONORÉ, *Ulpian* cit., 15, 161, 191.

<sup>73</sup> Esatto, a tal riguardo, il rilievo di HONORÉ, *Ulpian* cit., 15.

<sup>74</sup> Ulp. 2 *fideicomm.* D. 34.1.14.3.

<sup>75</sup> Ulp. 1 *de off. praet. tut.* Vat. 220.

<sup>76</sup> HONORÉ, *Ulpian* cit., 15.

<sup>77</sup> HONORÉ, *Ulpian* cit., 177 ss.

<sup>78</sup> Quanto ai *libri de officio proconsulis*, adesso occorre tener conto, sulla scorta di quel che ha rilevato A. FILIPPINI, *Efeso, Ulpiano e il Senato. La contesa per il primato nella provincia Asia nel III sec. d.C.*, Stuttgart 2019, 111 ss., in part. 122 s., che il rescritto di Caracalla ricordato in Ulp. 1 *de off. proc.* D. 1.16.4 è stato verosimilmente emanato tra il 215 e il 217. Ne consegue, pertanto, che questi *libri de officio* non sono databili, come vorrebbe HONORÉ, *Ulpian* cit., 184, al 213, ma sono stati pubblicati almeno due se non, addirittura, tre anni dopo.

<sup>79</sup> H.A. *Hel.* 16.4

cesura del principato di Macrino – fin oltre giugno del 221, allorché, per ordine di Elagabalo, sarebbe stato rimosso.

Si può dunque proporre una sequenza degli avvicendamenti sensibilmente divergente rispetto a quella fissata da Tony Honoré<sup>80</sup>:

*Segretari a libellis* (cfr. CPE III, p. 1022; Suppl. p. 111)

cronologia	<i>a libellis</i>
c.a. 194-199	Aemilius Papinianus
c.a. 200	
c.a. 200-205	Aelius Coeranus
c.a. 205-211	anonimo <i>a libellis</i> Aug (AE 1960, 163: Q. Marcius Dioga? <i>a libellis</i> di Caracalla <sup>81</sup> )
c.a. 212-213	Ofellius Theodoros
c.a. 213-217/221?	Domitius Ulpianus*
c.a. 214 (c.a. 212?-214)	
c.a. 214-217?	
c.a. 221-222?	-
c.a. 222-223?	M. Cn. Licinius Rufinus
sub Alex. Aug.?	

Chi accoglie tale congettura, presume inoltre che l'allontanamento di Ulpiano – nella seconda metà del 221 – si sia prolungato molto meno di quanto parrebbe ricavarsi dall'insieme delle testimonianze letterarie<sup>82</sup>. In effetti, sotto Alessandro Severo, egli scalò velocemente le vette della carriera equestre. Già il 31 marzo del 222 (C. 8.37.4<sup>83</sup>), pochi giorni dopo l'eliminazione di Elagabalo, Ulpiano risulta *praefectus annonae*. La storiografia antica e, in particolare, Aurelio Vittore paiono incerti sull'autore di queste nomine: *Ulpianum, quem Heliogabalus praetorianis praefecerat [...]*<sup>84</sup>. Ma tale informazione risulta decisamente smentita da quel che emerge da C. 8.37.4. Potremmo pensare a un equivoco addebitabile a una confusione tra le due prefetture o, al più, supporre – riprendendo un rilievo di André Chastagnol<sup>85</sup> – che, dopo un breve “esilio”,

<sup>80</sup> Quella adesso proposta da FILIPPINI, *Efeso, Ulpiano e il Senato*, in part. 53 s.

<sup>81</sup> M. CHRISTOL, *Un fidèle de Caracalla: Q. Marcius Dioga*, in *CCG* 2 (1991) 165-188.

<sup>82</sup> FILIPPINI, *Efeso, Ulpiano e il Senato*, 40.

<sup>83</sup> *Supra*, nt. 12.

<sup>84</sup> Aur. Vict. *Caes.* 24.6.

<sup>85</sup> A. CHASTAGNOL-J. VEZIN, *L'inscription d'Ulpian à Tyr*, *Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France* (1991-1993) 238-251, in part. 240 s.

lo stesso Elagabalo, che nei suoi ultimi mesi di vita (tra la fine del 221 e l'inizio del 222) tentò di riguadagnare il consenso di *milites* e senatori<sup>86</sup>, abbia richiamato Ulpiano, per conferirgli la direzione dell'*annona*. In effetti Ulpiano ne è sicuramente il prefetto il 31 marzo del 222, quando dal *dies imperii* di Alessandro (13 marzo<sup>87</sup>) erano trascorsi appena diciotto giorni.

### 5. La prefettura del pretorio

Come si può constatare, le tappe, anche quelle fondamentali, della carriera di Ulpiano possono essere individuate a stento. Si contendono il campo due divergenti linee interpretative. Entrambe, ovviamente, condividono la medesima premessa: il giurista avrebbe compiuto i suoi primi passi, negli apparati burocratici imperiali, all'ombra di Papiniano, come suo *assessor*. Dopo di che il quadro si ingarbuglia a tal punto, da legittimare ipotesi diametralmente divergenti. Mentre Tony Honoré<sup>88</sup> sostiene che Ulpiano sarebbe succeduto a Papiniano, nella gestione della segreteria *a libellis* tra il 202 e il 209, dapprima come coadiutore di rango sessagenario, poi come capo dell'*officium*, altri<sup>89</sup>, viceversa, collocano quest'incarico nella seconda parte del regno di Caracalla (non prima, comunque, del 213). Per Tony Honoré l'esecuzione di Papiniano e l'assassinio di Geta coinciderebbero con l'allontanamento di Ulpiano dai circoli del potere e con l'inizio della sua più feconda stagione scientifica, quella della pubblicazione dei grandi commentari *ad edictum* e *ad Sabinum* e dei *libri de officio proconsulis*; opere che garantirono al giurista una fama imperitura, destinata a sopravvivere nei secoli, e, di conseguenza, la più ampia diffusione possibile – in età tardoantica, fino alla compilazione giustiniana – del suo intero *corpus* letterario<sup>90</sup>.

<sup>86</sup> DE ARRIZABALAGA Y PRADO, *Varian Studies* cit., 371 ss.; ID., *The Emperor Elagabalus: Fact Or Fiction?*, Cambridge 2010, in part. il prospetto 340 s.

<sup>87</sup> *Feriale Duranum* (P. Dura 54: R.O. FINK-A.S. HOEY-W. SNYDER, 1940) ll. 23-26: III I[d]us M[artias quod] Imp[erator] [Caesar M[arcus] Aurelius Severus Alexander im]p[erator] / ap[pellat]u[s] s[ic] s[ic] I[ov]i b[ovem] m[arem], [Iunoni b[ovem] f[eminam], Minervae b[ovem] f[eminam], - ca.16 - Ma[r]ti b[ovem] m[arem]; / [quod] [a mi]l[itib]us imp[eratoris] Aug[usti] [Marci Aureli Severi Alexandri] Aug[ustus] n[oster] (?) -ca.?-] / [primo] imp[erator] ap[el]l[at]us [sit supplicatio -ca.?-].

<sup>88</sup> *Supra*, p. 23 ss.

<sup>89</sup> *Supra*, p. 23.

<sup>90</sup> L'opera ulpiana, alla fine del III secolo, era ampiamente apprezzata: ne rende testimonianza, in primo luogo, una costituzione di Diocleziano del 290, nella quale il giurista è elogiato come *vir prudentissimus* che operò *ad perennem scientiae memoriam* e una famosa iscrizione di Efeso. Quanto al giudizio formulato dalla cancelleria diocleziana vd. C. 9.41.11: IMPERATORES DIOCLETIANUS, MAXIMIANUS. *Divo Marco placuit eminentissimorum quidem necnon etiam perfectissimorum virorum usque ad pronepotes liberos plebeiorum poenis vel quaestionibus non subici, si tamen propioris gradus liberos, per quos id privilegium ad ulteriorem gradum transgreditur, nulla violati pudoris macula adspersit. 1. In decurionibus autem et filiis eorum hoc observari vir prudentissimus Domitius Ulpianus in publicarum disputationum libris ad perennem scientiae memoriam refert.* Su questa costituzione diocleziana vd. S. CORCORAN, *The Empire of the Tetrarchs: Imperial Pronouncements and Government, AD 284-324*, Oxford 2000, 63, che riporta l'ipotesi di HONORÉ, *Emperors*, 156-162, in part. 161, secondo la quale l'estensore dell'elogio di Ulpiano sarebbe stato il giurista Aurelius Arcadius Charisius. Va tenuto conto, inoltre, anche di *Inscr. Von Ephesos* nr. 217: sulla fortuna della *de officio proconsulis* tra III e IV secolo e, di conseguenza, su questa ormai famosa iscrizione posso rinviare

Per Allister Filippini<sup>91</sup>, invece, quest'intensa attività si sarebbe addirittura giovata della gestione dell'*officium a libellis* e dei mezzi (personale, archivi e biblioteche) di cui poteva disporre il segretario in carica.

Rivestita per breve tempo la prefettura dell'annona, Ulpiano fu ben presto promosso al pretorio. È difatti attestato come *praefectus* il 1° dicembre del 222<sup>92</sup>. Una volta assunto il potere supremo, Alessandro e sua madre Mamea dovettero nominare i nuovi comandanti dei pretoriani. Quelli devoti a Elagabalo, un certo Antiochiano<sup>93</sup> e un altro personaggio a noi ignoto, furono uccisi, assieme al loro imperatore, il 13 marzo 222<sup>94</sup>. Zosimo, a tal riguardo, scrive:

*Hist. Nov.* 1.11.1-3 Οὗτος νέος ὢν ἔτι καὶ φύσεως εὖ ἔχων ἀγαθὰς ἀπασις ἐπὶ τῇ βασιλείᾳ δέδωκεν ἔχειν ἐλπίδας, ἐπιστήσας ὑπάρχους τῇ αὐτῇ Φλαυιανὸν καὶ Χρηστόν, ἄνδρας τῶν τε πολεμικῶν οὐκ ἀπίρους καὶ τὰ ἐν εἰρήνῃ διαθεῖναι καλῶς ἱκανούς. Μαμαίᾳς δὲ τῆς τοῦ βασιλέως μητρὸς ἐπιστησάσης αὐτοῖς Οὐλπιανὸν ἐπιγνώμονα καὶ ὡσπερ χοινωνὸν τῆς ἀρχῆς, ἐπειδὴ καὶ νομοθέτης ἦν ἄριστος καὶ τὸ παρὸν εὖ διαθεῖναι καὶ τὸ μέλλον εὐστόχως συνιδεῖν δυνατός, ἐπὶ τουτῷ δυσχεράναντες ἀναίρεσιν αὐτῷ μηχανῶνται λαθραῖαν οἱ στρατιῶται. Αἰσθημένης δὲ τούτου Μαμαίᾳς, καὶ ἅμα τῷ φθάσαι τὴν ἐπιθεῖν τοὺς ταῦτα βουλευσάντας ἀνελεύσης, κύριος τῆς τῶν ὑπάρχων ἀρχῆς Οὐλπιανὸς καθίσταται μόνος. ἐν ὑποφία δὲ τοῖς στρατοπέδοις γενόμενος (τὰς δὲ αἰτίας ἀκριβῶς οὐκ ἔχω διεξελεῖν διάφορα γὰρ ἱστορῆκασιν περὶ τῆς αὐτοῦ προαιρέσεως) ἀναρεῖται στάσεως κινηθείσης, οὐδέ τοῦ βασιλέως ἀρέσαντος αὐτῷ πρὸς βοήθειαν. «Severo Alessandro che era ancora giovane e di buona natura, fece sorgere in tutti buone speranze per il regno, avendo nominato a corte, come prefetti del pretorio, Flaviano e Cresto, uomini non inesperti di questioni militari, e capaci di sistemare bene le questioni di pace. Però, poiché Mamea, madre dell'imperatore, impose a costoro come ἐπιγνώμων e come partecipe del potere Ulpiano, dato che questi era capacissimo 'legislatore' e sapeva ben sistemare la situazione del momento e opportunamente coordinare quella dell'avvenire, i soldati, adiratisi per questo, gli prepararono segretamente la fine. Avvistasi di ciò Mamea e, contemporaneamente all'aver prevenuto l'attacco, avendo fatto uccidere chi aveva concertato queste cose, Ulpiano resta solo padrone del potere dei prefetti. Ma caduto in sospetto presso i soldati – non sono in grado di spiegarne con esattezza la causa, perché gli storici informano in modo differente sui suoi piani –, è ucciso in una sommossa: non gli bastò neppure l'aiuto dell'imperatore».

Più rapidamente ne tratta Dione, ma il passo è sunteggiato da Sifilino:

Dio (Xiph.) 80.1.1 Ἀλέξανδρος δὲ μετ' ἐκεῖνον εὐθὺς ἀνταρχήσας Δομιτίῳ τινὶ Οὐλπιανῷ τῆν τε τῶν δορυφόρων προστασίαν καὶ τὰ λοιπὰ τῆς ἀρχῆς ἐπέτρεψε πράγματα. «Alessandro divenne imperatore e affidò a un tal Domizio Ulpiano la prefettura del pretorio e le restanti competenze relative al supremo potere (...);»

a V. MAROTTA, *Ulpiano e l'impero*, II. *Studi sui libri de officio proconsulis e la loro fortuna tardoantica*, Napoli 2004, in part. 19 ss., nonché al recente, prezioso contributo di FILIPPINI, *Efeso, Ulpiano e il Senato*, 53.

<sup>91</sup> FILIPPINI, *Efeso, Ulpiano e il Senato*, 39 s. CARBONI, *La parola scritta* cit., 86 e 231, viceversa, si attiene alle conclusioni dell'Honoré.

<sup>92</sup> C. 4.65.4.1.

<sup>93</sup> H.A. *Heliog.* 14.7. Una messa a punto sui prefetti al pretorio d'età severiana in CORIAT, *Les préfets du prétoire* cit., 179-198. Su Antiochianus e il suo ignoto collega (nr. 18 e [forse] 17) 195 s., ove altri ragguagli.

<sup>94</sup> Dio (Xiph.) 79.21.1; Herod. 5.8.8: vd. MODRZEJEWSKI-ZAWADZKI, *La date* cit., 586., nonché DE ARRIZABALAGA Y PRADO, *The Emperor Elagabalus* cit., 258.

Dio (Xiph.) 80.1.2 ὁ Οὐλπιανὸς πολλὰ μὲν τῶν οὐκ ὀρθῶς ὑπὸ τοῦ Σαρδαναπάλλου πραχθέντων ἐπινώρθωσε, τὸν δὲ διὴ Φλαουιανὸν τὸν τε Χρῆστον ἀποκτείνας, ἵνα αὐτοὺς διαδέξῃται, καὶ αὐτὸς οὐ πολλῶ ὕστερον ὑπὸ τῶν δορυφόρων ἐπιθεμένων οἱ νυκτὸς κατεσφάγη, καίτοι καὶ πρὸς τὸ παλάτιον ἀναδραμῶν καὶ πρὸς αὐτὸν τὸν αὐτοκράτορα τὴν τε μητέρα αὐτοῦ καταφυγῶν. «Ulpiano raddrizzò molte cose che non erano state ben fatte da Sardanapalo, dopo aver fatto uccidere Flaviano e Cresto per succedere a loro, non molto tempo dopo fu ucciso anche lui dai pretoriani, i quali lo assalirono di notte, nonostante fosse accorso al *Palatium* e si fosse rifugiato presso l'imperatore stesso e presso la madre di lui (...)».

Cosa indica in Zosimo il termine ἐπιγνώμων<sup>95</sup>? Quasi certamente *custos* e, dunque, *lato sensu* protettore<sup>96</sup>. Si concedeva a Ulpiano – in conformità con una visione del potere distante da ogni forma di tirannia o di personalismo – un ruolo particolare quale responsabile dei comportamenti del principe e della sua educazione politico-istituzionale. Non si può supporre – proprio perché questo testo fa parte dell'introduzione della *Storia Nuova* – che Zosimo abbia inventato qualcosa o attribuito al III un concetto del V secolo. Sue fonti per tale periodo furono, da un canto, Dexippos, dall'altro l'*Epitome de Caesaribus* e Ammiano Marcellino, del quale, purtroppo, abbiamo perso i primi tredici libri. Appare abbastanza persuasiva la congettura che lo storico antiocheno abbia usato il termine *custos* e che Zosimo l'abbia tradotto con ἐπιγνώμων<sup>97</sup>.

Il passo dell'*Historia Nova* – che può e deve riconnettersi a quello dioneo<sup>98</sup> – è stato utilizzato come argomento a favore dell'ipotesi della cosiddetta superprefettura. Lo Howe<sup>99</sup> e lo Pflaum<sup>100</sup> sostengono che, in tre circostanze almeno, la prefettura del pretorio fu tenuta non da un collegio indivisibile di due, ma da tre, dei quali uno in funzione di superprefetto. I casi di superprefettura risulterebbero non meno di tre: al tempo di Cleandro (189-190), che lo fu assieme a Giuliano e a Regillo; nel 193, quando, nella battaglia diplomatica ingaggiata tra Didio Giuliano e Settimio Severo, il primo nominò prefetti del pretorio personaggi che anche il secondo aveva indicato perché di suo gradimento<sup>101</sup>; nel 222 con Ulpiano. Si tratta di momenti eccezionali

<sup>95</sup> Una ricognizione sul suo significato nel vocabolario istituzionale greco, in S. FARO, *Sull'anno della morte di Ulpiano*, in *Index* 30 (2002) 251-287, in part. 260-263.

<sup>96</sup> Il biografo dell'*Historia Augusta* sottolinea come Severo Alessandro non concedesse nessuna udienza privata cui non presiedesse anche Ulpiano e come il giurista fosse sempre al suo fianco nel tribunale imperiale: H.A. *Alex.* 31.1-3; 67.2. In H.A. *Alex.* 51.4 il biografo sottolinea: (...) *Ulpianum pro tutore habuit.* (...). Egli, inoltre, non concedeva nessuna udienza privata se non a Ulpiano: H.A. *Alex.* 67.2: cfr. HONORÉ, *Ulpian* cit., 34. Una conferma anche in Sincello, p. 673 17D.

<sup>97</sup> F. GROSSO, *Alessandro Severo. Appunti dalle lezioni*, Palermo 1967, 128.

<sup>98</sup> In Cassio Dione (Xiphilinus) i tre sostantivi *diorthotés*, *epanorthotés* e *kartorthotés* appartengono al medesimo ambito semantico utilizzato per descrivere le riforme delle istituzioni: M.L. FREYBURGER-GALLAND, *Aspects du vocabulaire politique et institutionnel de Dion Cassius*, Paris 1997, 124.

<sup>99</sup> HOWE, *The Pretorian Prefect* cit., 51 s.

<sup>100</sup> H.G. PFLAUM, *Le marbre de Thorigny*, Paris 1948, 43 e nt. 1. Da ultimo concedono ancora credito all'ipotesi della superprefettura FARO, *Sull'anno della morte di Ulpiano*, 251-287, in part. 260-263 e McHUGH, *Emperor Alexander Severus* cit., 103.

<sup>101</sup> Su tali vicende cfr. F. GROSSO, *Ricerche su Plauziano e gli avvenimenti del suo tempo*, in *RAL* cl. sc. mor.-stor. filolog. ser. VIII, 23 (1968) 9 ss.

e di brevissima durata – il più lungo, quello di Cleandro, non superò i sei mesi – che confermano la valutazione di Cassio Dione, il quale, nel discorso di Mecenate, definiva foriera di confusione e di tumulti la prefettura a tre<sup>102</sup>. Come si sottolineava, lo Howe e lo Pflaum tentarono di attribuire a questo fenomeno una maggiore estensione. Ma i riscontri – che lo Howe<sup>103</sup> credeva di aver individuato nell'esame delle vicende di Plauziano – non conducono a nulla, dal momento che questi non è mai stato, in senso proprio, un superprefetto, ma, per un non breve periodo di tempo, l'unico prefetto in carica<sup>104</sup>. Lo Pflaum<sup>105</sup>, valendosi di un'iscrizione nella quale Cleandro era ricordato come *a pugione*, concluse che questi fosse prefetto del pretorio *a pugione*<sup>106</sup> e, dunque, superprefetto: qualcosa, perciò, di non dissimile da quello che poi sarebbe stato Ulpiano in quanto ἐπιγνώμων. Ma Fulvio Grosso<sup>107</sup> ha osservato che è contro le consuetudini epigrafiche omettere, in un'iscrizione, il titolo di prefetto. L'epigrafe, precedendo la nomina di Cleandro a prefetto, allude, invece, a una carica di più basso profilo, quella, appunto di *a pugione*.

Un dato è certo. Ulpiano ha interpretato, in uno specifico momento della vita di Alessandro, un ruolo eccezionale<sup>108</sup>. Alla fine del II secolo o agli inizi del III ricorre due volte, in testi letterari, il titolo di *parens* (Commodo con il prefetto L. Iulius Vehilius Gratus Giulianus<sup>109</sup>, Caracalla con il senatore Fabio Cilone<sup>110</sup>). Ma è più determinante trovarne menzione in un documento ufficiale della cancelleria come C. 4.65.4.1<sup>111</sup>, ove Ulpiano è definito *praefectus praetorio et parens meus*. Secondo il Pflaum il giurista avrebbe legiferato e reso giustizia, mentre i suoi colleghi avrebbero conservato il comando effettivo delle coorti pretorie, occupandosi, in tal modo, della sicurezza del *princeps*<sup>112</sup>.

<sup>102</sup> Dio 52.24.1-2 (...) τῶν δὲ δὴ ἰπέων δύο τοὺς ἀρίστους τῆς περὶ σὲ φρουρᾶς ἄρχειν· τὸ τε γὰρ ἐνὶ ἀνδρὶ αὐτῆν ἐπιτρέπεσθαι σφαλερὸν καὶ τὸ πλείοσι ταραχώδές ἐστι. Δύο τε οὖν ἔστωσαν οἱ ἔπαρχοι οὗτοι, ἵν' ἂν καὶ ὁ ἕτερος αὐτῶν ἐπαίσθηται τὴν τῶ σώματι, μή τι γὰρ καὶ ἐνδεὴς τοῦ φυλάζοντός σε εἴη· καὶ καθιστάσθωσαν ἐκ τῶν πολλῶν τε ἐστρατευμένων καὶ πολλὰ καὶ ἄλλα διοικηκῶτων. «(...) i due migliori elementi scelti tra i cavalieri devono essere invece a capo della tua guardia del corpo personale, giacché da un lato è pericoloso affidarne il comando a uno solo, ma dall'altro potrebbe provocare scompiglio il fatto di affidarla a più di due».

<sup>103</sup> HOWE, *The Pretorian Prefect* cit., 14, 42-44.

<sup>104</sup> Vd. GROSSO, *Ricerche* cit., 7 ss.

<sup>105</sup> PFLAUM, *Le marbre* cit., 41-45. *Contra* F. GROSSO, *La lotta politica al tempo di Commodo*, Torino 1964, 262-271; *Id.*, *Il papiro Oxy 2565 e gli avvenimenti del suo tempo*, in *RAL* cl. sc. mor.-stor.filolog. ser. VIII 23 (1968) 209.

<sup>106</sup> Vd. H.A. *Comm.* 6.13 e *CIL* 6. 41118 = *AE* 1961, 280; *AE* 2010, 158; *AE* 2011, 123 *T(ito) Aio Sancto co(n)s(ulti) / procur(atori) alimentorum / praef(ecto) aerari(i) praef(ecto) / Aegypti a rationibus / procur(atori) ration(is) privatae / ab epistulis Graecis / M(arcus) Aurelius Cleander / a cubiculo(o) et a pugione / Imp(eratoris) Commodi Aug(usti) et / Asclepiodotus a rat(ionibus) / et a memoria / heredes / pro voluntate eius] / [.*

<sup>107</sup> GROSSO, *Il papiro* cit., 210 ss.

<sup>108</sup> Ripercorre le tappe di questo rapporto McHUGH, *Emperor Alexander Severus* cit., 87-114.

<sup>109</sup> Dio 72.14.1: GROSSO, *La lotta* cit., 317 ss., in part. 318.

<sup>110</sup> Dio 77.4.2: GROSSO, *ibid.*

<sup>111</sup> *Et divi Pii et Antonini litteris certa forma est, ut domini horreorum effractorum eiusmodi querellas deferentibus custodes exhibere necesse habeant nec ultra periculo subiecti sint. Quod vos quoque adito praeside provinciae impetrabitis, qui si maiorem animadversionem exigere rem deprehenderit, ad Domitium Ulpianum praefectum praetorio et parentem meum reos remittere curabit.* (a. 222 pp. k. dec. Alexandro A. cons.).

<sup>112</sup> PFLAUM, *Le marbre* cit., 41 ss.; PFLAUM, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain*, II, 765.

Ma, in tal caso, sarebbero stati Flaviano e Cresto i veri *custodes* di Alessandro: sicché non avrebbe alcun senso attribuire a Ulpiano il ruolo di superprefetto. Appare, pertanto, più fondata l'ipotesi di Fulvio Grosso, secondo il quale con il titolo di ἐπιγνώμων (*custos*) non si istituì alcuna superprefettura, fornendo tale termine unicamente il pretesto per affiancare un terzo prefetto ai due già in carica<sup>113</sup>.

Che Flavianus e Geminius Chrestus<sup>114</sup> siano stati giustiziati (forse durante l'estate del 222<sup>115</sup>) per ordine di Mamea o dello stesso Ulpiano<sup>116</sup> è estremamente arduo, se non addirittura impossibile, stabilire. Però chi esclude *a priori* ogni responsabilità di Ulpiano, si conforma al pregiudizio, in forza del quale, un giurista, in quanto uomo di studi, sarebbe estraneo, per principio, a siffatti modi di interpretare l'attività politica e l'esercizio del potere<sup>117</sup>.

La nomina di Ulpiano a prefetto del pretorio deve datarsi alla tarda primavera del 222, poche settimane dopo il 31 marzo, quando egli era ancora, inequivocabilmente, *praefectus annonae*. Secondo l'*Historia Augusta*, Mamea inizialmente non gli era favorevole. Forse responsabili della posizione preminente da lui assunta furono Mesa e, secondo Ronald Syme<sup>118</sup>, Valerius Comazon<sup>119</sup>. La prima, come sorella di Iulia Domna, doveva conoscerlo fin dai tempi di Papiniano:

H.A. Alex. 51.4 *Ulpianum pro tutore habuit, primum repugnante matre, deinde gratias agente, quem saepe a militum ira obiectu purpurae suae defendit, atque ideo summus imperator fuit, quod eius praecipue consiliis rem p. rexit.*

Un indizio sui preesistenti legami di Ulpiano con la *familia* imperiale si rinviene nel II libro del suo *de censibus* (databile, secondo l'Honoré<sup>120</sup>, al 213-214), lì dove il giurista ricorda che Caracalla avrebbe permesso alla cugina Iulia Mamaea di conservare la dignità consolare acquistata grazie al suo primo matrimonio, quan-

<sup>113</sup> GROSSO, *Alessandro Severo* cit., 130; ID., *Il papiro* cit., 210 ss.

<sup>114</sup> Iulius Flavianus: *PIR*<sup>2</sup>, F 180; I 312. Geminius Chrestus: *PIR*<sup>2</sup>, G 144. Quest'ultimo, prefetto d'Egitto dal 219 al 221, era a Roma nel 222 disponibile per la nomina a *praefectus praetorio*. Vd. la sintesi di CORIAT, *Les préfets du prétoire* cit., in part. 196 (nr. 19 e 20), ove altri riferimenti. Non sappiamo se con Cresto debba identificarsi quel personaggio che, per sottrarsi alla nomina a prefetto del pretorio, si sarebbe addirittura dato alla fuga: H.A. Alex. 19.1. Su entrambi vd. HOWE, *The Pretorian Prefect* cit., 75, nr. 34-35. Sul contesto storico-politico in cui si iscrive la prefettura pretoriana di Ulpiano vd. C. LETTA, *La dinastia dei Severi*, in *Storia di Roma*, II.2, Torino 1991, 688-692; M. MAZZA, *La dinastia severiana da Caracalla a Severo Alessandro*, in *Storia della società italiana*, III. *La crisi del principato e la società imperiale*, Milano 1996, 295-300.

<sup>115</sup> Probabilmente prima del 1° dicembre 222. Altrimenti non si spiegherebbe perché Severo Alessandro, in C. 4.65.4.1, non avesse scritto *ad praefectos meos*: vd. GROSSO, *Il papiro* cit., 209-210.

<sup>116</sup> Sul punto, da ultimo, McHUGH, *Emperor Alexander Severus* cit., 109 s.

<sup>117</sup> Ha ragione GROSSO, *Il papiro* cit., 210, in polemica con A. PASSERINI, *Le coorti pretorie*, Roma 1939, 325, a sostenere che Ulpiano non fu soltanto un 'avvocato orientale', alieno da ogni bramosia di potere. Vd. anche TALAMANCA, *Per la storia* cit., 249 e nt. 94.

<sup>118</sup> R. SYME, *Lawyers in Government: The Case of Ulpian* (1972), in *Roman Papers*, vol. III, ed. A.R. BIRLEY, Oxford 1984, 865.

<sup>119</sup> *PIR*<sup>2</sup>, V, 59; PFLAUM, *Carrières*, II cit., 752-756; P.M.M. LEUNISSEN, *Konsuln und Konsulare in der Zeit von Commodus bis Severus Alexander (180-235 n. Chr.)*, Amsterdam 1989.

<sup>120</sup> HONORÉ, *Ulpian* cit., 189-190.



tunque in séguito ella si fosse coniugata con un personaggio di minor rango<sup>121</sup>. Il suo secondo marito era, in effetti, Gessius Marcianus, padre di Alexianus, il futuro imperatore Alexander Severus<sup>122</sup>. Ulpiano, in questa circostanza, non riferiva il contenuto di un rescritto emanato e pubblicato secondo la normale procedura, ma il mero resoconto di un'interlocutio de plano e, dunque, di una decisione decretale assunta al di fuori del tribunale imperiale avente ad oggetto un privilegio concesso da una *constitutio personalis, quae ad exemplum non trahitur*<sup>123</sup>. In conclusione un episodio di cui il giurista era venuto a conoscenza per altre vie (*ut scio* [...]) rispetto allo spoglio di archivio o alla consultazione della letteratura giurisprudenziale. Una testimonianza che parrebbe confermare – ma nulla più di questo – i rapporti di Ulpiano con il ramo siriano della *familia* imperiale<sup>124</sup>.

## 6. L'anno della morte

È arduo da affrontare e da risolvere il problema della datazione della sua morte<sup>125</sup>. I fatti – che conosciamo attraverso l'epitome di Sifilino – si succedettero più o meno così:

Dio (Xiph.) 80.1.1 (...) και αὐτὸς οὐ πολλῶ ὕστερον ὑπὸ τῶν δορυφόρων ἐπιθεμένων οἱ νεκτὸς κατεσφάγη, καίτοι και πρὸς τὸ παλᾶτιον ἀναδραμῶν και πρὸς αὐτὸν τὸν αὐτοκράτορα τήν τε μητέρα αὐτοῦ καταφυγών. «(...) non molto tempo dopo fu ucciso anche lui dai pretoriani, i quali lo assalirono di notte, nonostante fosse accorso al *Palatium* e si fosse rifugiato presso l'imperatore stesso e presso la madre di lui».

Dio (Xiph.) 80.2.3-4 ζῶντος δ' οὐδ' ἔτι αὐτοῦ στάσις μεγάλη τοῦ δήμου 2 πρὸς τοὺς δορυφόρους ἐκ βραχείας τινὸς αἰτίας ἐγένετο, ὥστε και ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας μάχεσθαι τε ἀλλήλοις και πολλοὺς ἐπ' ἀμφοτέρων ἀπολέσθαι. ἡττώμενοι δὲ οἱ στρατιῶται πρὸς ἔμπρησιν τῶν οἰκοδομημάτων ἐτρέπαντο: κάκ τούτου δεισας ὁ δῆμος μή και πᾶσα ἡ πόλις 4. φθαρή, και ἄκων σφίσι συνηλλάγη. ταῦτά τε οὐδ' ἐγένετο, και ὁ Ἐπάθατος, ὡς και αἴτιος τῷ Οὐλπιανῶ τοῦ ὀλέθρου τὸ 3 πλέον γενόμενος, ἔς τε Αἴγυπτον ὡς ἄρζων αὐτῆς ἐπέμφθη, ἵνα μή τις ἐν τῇ Ῥώμῃ κολασθέντος αὐτοῦ ταραχὴ γένηται, κάκειθεν ἐς Κρήτην ἀπαχθεῖς ἐδικαιώθη. «Mentre egli <Ulpiano>

<sup>121</sup> D. 1.9.12pr. *Nuptae prius consulari viro impetrare solent a principe, quamvis perraro, ut nuptae iterum minoris dignitatis viro nihilominus in consulari maneant dignitate: ut scio Antoninum Augustum Iuliae Mamaeae consobrinae suae induxisse.*

<sup>122</sup> cfr. H.A. *Hel.* 5.3.

<sup>123</sup> Ulp. 1 *inst.* D. 1.4.1.2. Cfr. J.-P. CORIAT, *Le prince législateur: La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du principat*, Rome-Paris 1997, 98 ss.; cfr., inoltre, ID., *Les constitutions des Sévères. Règne de Septime Sévère*, I, Roma-Paris 2014, 180 s. Vd., inoltre, E. MORENO RESANO, *Las interlocuciones de plano: origen y evolución*, in *Index* 36 (2008) 461-490, ove altra bibl.

<sup>124</sup> HONORÉ, *Ulpian* cit., 24.

<sup>125</sup> Zosimo sostiene che esistevano due versioni sulla causa della sua morte. In realtà, alla luce dello spoglio complessivo delle fonti, ce ne è pervenuta una sola. GROSSO, *Il papiro* cit., 212, contesta, come una forzatura, il tentativo di intravedere in un breve passo di Sincello – che a suo giudizio si inalvea nella tradizione dionea e dei cronografi (attraverso Eusebio: Schoene 1866, II, 178) – un'altra versione: Sincello, p. 673 17D. Vd. anche Ieronimus *Chron ad a.* 226, p. 215 Helm, *Ulpianus iuris consultus assessor Alexandri insignissimus habetur*. Ma, in senso contrario, si esprime PASSERINI, *Le coorti* cit., 326.

era ancora in vita, a causa di una questione di poca importanza scoppì contro i pretoriani una ribellione così violenta da parte del popolo che entrambe le fazioni combatterono per tre giorni e persero la vita molti uomini sia da una parte sia dall'altra. Ma quando i soldati, i quali avevano avuto la peggio, si misero a incendiare le case, il popolo, nel timore che l'intera città andasse in rovina, venne suo malgrado a patto con loro. 4. In seguito Epagato, che era stato il principale responsabile della morte di Ulpiano, fu inviato in Egitto con l'incarico di prefetto, affinché a Roma non sorgesse alcun disordine nel caso in cui egli fosse stato punito lì. Condotta poi a Creta, fu giustiziato».

Un conflitto tra popolo e pretoriani aveva dato luogo a scontri di estrema violenza che si protrassero per tre giorni. I secondi si imposero minacciando di dar fuoco alla città<sup>126</sup>. Approfittò del conflitto – allorché il giurista, una volta eliminati Flaviano e Cresto, era di fatto divenuto il capo del nuovo collegio costituito con Didio Marino e con Domizio Onorato<sup>127</sup> – un certo Marco Aurelio Epagato, un'equivoca figura di cortigiano. Costui, un liberto già influente al tempo di Caracalla<sup>128</sup>, fu forse il principale artefice di quella concatenazione di eventi che determinò la morte di Ulpiano. I pretoriani aggredirono Ulpiano di notte. Questi fuggì sul *Palatium*. Ma né Mamea, né Alessandro furono in grado di difenderlo. Epagato avrebbe rivestito il cruciale incarico di capocubiculario: si può forse presumere che, in tali circostanze, si sia adoperato per affrettare o per facilitare l'assassinio del giurista. In effetti la possibilità stessa di accedere al *Palatium* – che poteva risultare tanto ardua quanto quella in una fortezza – implicava qualche complicità interna. In sua assenza, anche una forza militare organizzata avrebbe incontrato più di un ostacolo a penetrarvi. Si è supposto che Epagato, segretamente alleato dei pretoriani, abbia lasciato passare gli assassini del giurista, senza frapporre ostacoli<sup>129</sup>. Probabilmente i progetti di riforma ulpiane colpivano gli interessi non dei soli *militēs* e, in primo luogo, dei pretoriani, ma anche dei cortigiani – i Cesariani palatini –, minacciandone privilegi e abusi<sup>130</sup>.

<sup>126</sup> Questi tre giorni di disordini, nel *Chronicon Paschale* (διανυκτέρευσις), sono registrati per il 223: *MGH Auctores Antiquissimi IX*, Berlin 1892, 227. Questi moti sarebbero anteriori, secondo MODRZEJEWSKI-ZAWADZKI, *La date* cit., 585, al 9 settembre del 223. Al contrario, secondo FARO, *Sull'anno della morte di Ulpiano* cit., 252-257, διανυκτέρευσις significa semplicemente veglia. Di conseguenza il testo del *Chronicon* non potrebbe essere adoperato per datare i disordini che precedettero l'assassinio del giurista.

<sup>127</sup> *Infra*, pp. 35 ss.

<sup>128</sup> Dio 77.21.2. Ma capace anche di guadagnare la fiducia di Macrino: 78.39.1.

<sup>129</sup> GROSSO, *Il papiro* cit., 213-214.

<sup>130</sup> GROSSO, *Il papiro* cit., 218. Radicalmente differente la ricostruzione dei fatti proposta adesso da MCHUGH, *Emperor Alexander Severus* cit., 110 ss.: Epagato, nominato *praefectus annonae* come successore di Ulpiano (p. 105), avrebbe artatamente provocato una carestia a Roma (carestia cui, a suo avviso, farebbe riferimento Cedrenus *Histor. comp.* 256C 4-5.). tutto ciò avrebbe contribuito a esacerbare ulteriormente i rapporti tra plebe e pretoriani. Questi ultimi ne avrebbero approfittato: e giovandosi dell'aiuto di Epagato, avrebbero immediatamente colto tale occasione per uccidere il giureconsulto che stava insidiando i loro privilegi al fine di ripristinare la *militum disciplina*. Occorre, però, rilevare, a tal riguardo, che Cassio Dione (80.2.3) tiene a sottolineare che gli scontri tra plebe e pretoriani sarebbero stati innescati da «una questione di poca importanza». Non mi parrebbe tale un problema come una carestia.

Ma in un primo momento – forse perché Alessandro e Mamea non si sentirono sufficientemente forti da sfidare i pretoriani – egli fu promosso<sup>131</sup> e inviato in Egitto come prefetto. Soltanto in séguito, condotto a Creta, vi fu giustiziato.

La situazione di pericolo aveva probabilmente già convinto Ulpiano ad associarsi, nei primi mesi del 223, come colleghi Didio Marino e Domizio Onorato<sup>132</sup>. Ma l'unico dato certo è che il 1° dicembre del 222 Ulpiano era in vita e verosimilmente, dopo l'eliminazione di Flaviano e Cresto, unico *praefectus* in carica<sup>133</sup>.

Il 228 come data della morte del giurista<sup>134</sup> – ipotesi prevalente fino a circa cinquanta anni fa – si affermò per due ordini di ragioni. Cassio Dione – legato imperiale in *Pannonia Superior*, secondo la *communis opinio*, tra il 226 e il 228 – fu accusato dai pretoriani «davanti a Ulpiano»<sup>135</sup> (πρὸς τῷ Οὐλπιανῷ):

Dio (Xiph.) 80.4.2 τοσαύτη γὰρ ἄμα τρυφή καὶ ἐξουσία ἀνεπιπληζία τε χρώνται ὥστε τολμήσαι τοὺς ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ τὸν ἄρχοντα σφῶν Φλάουιον Ἡρακλέωνα ἀποκτείνειν, καὶ τοὺς δορυφόρους πρὸς τῷ Οὐλπιανῷ καὶ ἐμὲ αἰτιάσασθαι ὅτι τῶν ἐν τῇ Παννονίᾳ στρατιωτῶν ἐγκρατῶς ἦρξα, καὶ ἐξαιτηθῆναι, φοβηθέντας μὴ καὶ ἐκείνους τις ὁμοίως τοῖς Παννονικοῖς ἄρχεσθαι καταναγκάσῃ. «La boria, l'arbitrio e la protervia della loro condotta (*scil.* dei soldati) erano tali che quelli che si trovavano in Mesopotamia ebbero persino l'ardire di uccidere il loro comandante, Flavio Eracleone, mentre i pretoriani accusarono me presso Ulpiano per aver comandato i soldati della Pannonia con piglio risoluto, reclamando per giunta la mia consegna, nel timore che qualcuno imponesse loro la medesima disciplina militare adottata con le truppe pannoniche».

Questo rilievo, se assunto nel suo significato letterale, mal si concilia a ben vedere con una cronologia alta della morte di Ulpiano<sup>136</sup>. Ma Fulvio Grosso ha ante-datato

<sup>131</sup> Dunque quasi a una sorta di *promoveatur ut amoveatur*: così F. MERCOGLIANO, *A proposito della fine di Ulpiano*, in *Labeo* 39 (1993) 400 ss., 406.

<sup>132</sup> MODRZEJEWSKI-ZAWADZKI, *La date* cit., 568 ss. Quanto tempo sia trascorso è però difficile da determinare. Zonara (12.15 [9-21]) che, a volte, riassume molto meglio di quanto non faccia Xiphilinus, l'opera di Cassio Dione, sostiene anch'egli, confermando la notizia che si trae dalla lettura dell'epitome di Xiphilinus (*infra*, nt. 140), che la morte di Ulpiano sarebbe avvenuta poco dopo l'eliminazione di Flavianus e Geminus Chrestus, quando Ulpiano era rimasto unico *praefectus praetorio* in carica: sul punto vd. MCHUGH, *Emperor Alexander Severus* cit., 110.

<sup>133</sup> *Supra*, nt. 116.

<sup>134</sup> Sulla quale, invero, insistono ancora A. GUARINO, *La data della morte di Ulpiano*, in A. GUARINO, *Pagine di diritto romano*, V, Napoli 1994, 431-433 e R. BAUMAN, *The Death of Ulpian, the Irresistible Force and the Immovable Object*, in *ZRG* 112 (1995), 385-399, nonché, con una più analitica disamina delle fonti, FARO, *Sull'anno della morte di Ulpiano* cit., in part. 264.

<sup>135</sup> Sulla complessa interpretazione di questo passo vd. MODRZEJEWSKI-ZAWADZKI, *La date* cit., 580 ss.

<sup>136</sup> In effetti parrebbe quasi che il giurista fosse ancora in vita nel 226-228, quando i pretoriani accusarono Cassio Dione. Proprio per questo MODRZEJEWSKI-ZAWADZKI, *La date* cit., 581s. e R.L. CLEVE, *Cassius Dio and Ulpian*, in *AHB* 2 (1988) 122, al fine di conciliare la testimonianza di dionea con ciò che emerge dal P. Oxy 31. 2565 e dall'*album Canasimum* (*infra*, p. 36 s. e p. 36), traducono in tal modo: «giungono (*scil.* i soldati) a un tale livello di mollezza, licenza e dissolutezza che ... i pretoriani insorsero, come prima contro Ulpiano, così anche contro di me». BAUMAN, *The Death* cit., 389, che accetta la cronologia bassa della morte di Ulpiano, ritiene che, se anche ammettiamo che Dione si riferisse a due episodi distinti, essi devono essere molto vicini nel tempo. HONORÉ, *Ulpian* cit., 32 s. (che accoglie la cronologia alta) non prende posizione esplicita sul problema.

l'inizio della legazione di Dione in Pannonia al 223<sup>137</sup>. A suo giudizio, non dovrebbe dubitarsi del fatto che gli avvenimenti narrati dallo storico avrebbero avuto luogo quando Ulpiano era ancora in vita e, dunque, nel corso di quell'anno<sup>138</sup>. Inoltre lo stesso Cassio Dione (80.1.2) afferma che il giurista fu ucciso dai pretoriani «non molto tempo dopo» (ὁ πολλῶ ὕστερον) l'assassinio di Flaviano e di Cresto<sup>139</sup>.

Come a suo tempo osservò lo Howe<sup>140</sup>, la scelta dell'anno 228 si conforma a una convinzione di Sebastien Lenain de Tillemont<sup>141</sup>. A suo giudizio successori di Ulpiano furono Giulio Paolo e un tale Decimo. Dal momento che il secondo sarebbe divenuto, se si dà credito a una testimonianza del *Codex Iustinianus* successivamente corretta<sup>142</sup>, prefetto del pretorio proprio in quest'anno, l'assassinio di Ulpiano avrebbe preceduto di poco tale promozione.

Quanto al problema della datazione dell'assassinio di Ulpiano, prove senz'altro rilevanti emergono dallo spoglio dei papiri e delle epigrafi. Sappiamo che, nel gennaio del 222, Domizio Onorato – celebrato come *patronus clarissimus vir*<sup>143</sup> nell'albo dei decurioni di Canosa del 223<sup>144</sup> – era ancora prefetto d'Egitto. Dal momento che il clarissimato e il rango consolare si ottenevano, secondo la prassi adottata durante il regno di Alessandro (ma già inaugurata, secondo Cassio Dione<sup>145</sup>, da Settimio Severo),

<sup>137</sup> GROSSO, *Il papiro* cit., 217; C. LETTA, *La composizione dell'opera di Cassio Dione: cronologia e sfondo storico-politico*, in L. TROIANI-E. NOË-C. LETTA, *Ricerche di storiografia greca di età romana*, Pisa 1979, 130. Contra BAUMAN, *The Death* cit., 391 e FARO, *Sull'anno della morte di Ulpiano* cit., 258 s. Anche McHUGH, *Emperor Alexander Severus* cit., 97, ritiene che lo storico abbia assunto il governo della *Pannonia superior* soltanto tra il 226 e il 228.

<sup>138</sup> GROSSO, *Il papiro* cit., 217-218.

<sup>139</sup> Come è ovvio l'espressione ὁ πολλῶ ὕστερον non indica necessariamente uno spazio temporale di pochi giorni o di pochi mesi. A tal riguardo l'osservazione di FARO, *Sull'anno della morte di Ulpiano* cit., 258, è pienamente condivisibile, quantunque risulti altrettanto inverosimile prolungarlo (come di fatto vorrebbe Silvano Faro) fino a cinque o, addirittura sei anni (222-223/228). Uno *status questionis* del complesso problema della datazione dei fatti narrati in Dio (Xiph.) 80.4.2 si propone in K.V. MARKOV, *Towards the peculiarities of Cassius Dio's public career in 220s*, in *Vestnik of Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod* 3 (2016) 57-62, in part. 58 ss., ove altri ragguagli.

<sup>140</sup> HOWE, *The Pretorian Prefect* cit., 100-105, che propendeva, in effetti, per il 223, come ricorda opportunamente MARCONE, *La prosopografia dei giuristi severiani* cit., 745.

<sup>141</sup> S. LENAIN DE TILLEMONT, *Histoire des empereurs romains et des autres princes*, t. III, Paris 1691, 210-213. Ma come hanno osservato MODRZEJEWSKI-ZAWADZKI, *La date* cit., 570, quest'ipotesi fu formulata dall'erudito francese con estrema prudenza.

<sup>142</sup> C. 1.54.2: il titolo *p(raefecto) p(raetorio)* dopo il nome del destinatario era riportato in alcuni manoscritti. Nell'edizione del Gothofredus, utilizzata dal Tillemont, lo si riportava. Successivamente gli editori e, in particolare, Paul Krüger l'hanno eliminato, ritenendolo ingiustificato.

<sup>143</sup> H.A. *Alex.* 21.3-5 *Praef. praetorii suis senatoriam addidit dignitatem, ut viri clarissimi et essent et dicerentur; 4 quod antea vel raro fuerat vel omnino diu non fuerat, eo usque ut, si quis imperatorum successorem praef. praet. dare vellet, laticlaviam eidem per libertum summilteret, ut in multorum vita Marius Maximus dixit. 5 Alexander autem idcirco senatores esse voluit praef. praet., ne quis non senator de Romano senatore iudicaret.* Vd. MODRZEJEWSKI-ZAWADZKI, *La date*, 597 e nt. 95.

<sup>144</sup> *CIL* 9. 338 = *ILS* 6121: *Le epigrafi romane di Canosa*, I (a c. di M. CHELOTTI, R. GAETA, V. MORIZIO, M. SILVESTRINI, coord. F. GRELLE, M. PANI) rist. an. riv., Bari 1990, 35.

<sup>145</sup> Dio 78.13.1. Questo problema incrocia quello dei rapporti tra ordine equestre e ordine senatorio e, di conseguenza, quello della prassi attestata spesso nel corso del III secolo e, in particolare, durante il regno di Alessandro, di cooptare i *praefecti praetorio* in senato: cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, «Imperium mixtum». Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria (1990), in *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano*, con una nota di lettura di F. GRELLE, Napoli 2013, 181 e nt. 97. Vd. anche F. JACQUES, *L'ordine senatorio attraverso*

da prefetto del pretorio, sembra logico concludere che nel 223 – quando fu redatto l'albo dei decurioni di questa città – Domizio Onorato comandasse o, addirittura, avesse già comandato le coorti. Parimenti M. Aedinius Iulianus, il suo successore in Egitto nel 223, fu promosso al pretorio nel corso del medesimo anno<sup>146</sup>. In effetti l'albo esordisce elencando i *patroni* della *colonia*: ad Appio Claudio Giuliano console designato per il 224, fanno séguito, subito dopo, i prefetti o gli ex prefetti del pretorio ben noti grazie ad altri riscontri: Lorenio Celso ed Edinio Giuliano, Didio Marino e Domizio Onorato. Se Ulpiano, al più tardi tra ottobre e novembre del 223 (quando l'*album* fu redatto)<sup>147</sup>, fosse stato ancora in vita, è certo che i Canosini lo avrebbero annoverato tra i loro *patroni*<sup>148</sup>.

La pubblicazione, nel 1966, del papiro latino di Ossirinco nr. 2565, che riferisce un documento databile tra il maggio e il giugno del 224<sup>149</sup>, registra come prefetto d'Egitto – carica ottenuta (lo si è già sottolineato) in falsa ricompensa – quel M. Aurelius Epagathus, che Cassio Dione indicò come il principale responsabile della rovina e della morte di Ulpiano<sup>150</sup>:

*P. Oxy 31. 2565*

*AD - 224 Oxyrhynchus*

*a*

*[Iuli]an[o] et Crispino co(n)s(ulibus)*

*[an]n[o] I]II Imp(eratoris) Caesaris Marci Aureli*

*[Seve]ri Alexandri Pii Felicis Aug(usti)*

*[men]se Pauni die..*

*5[Alex]a[nd]r(iae) ad Aegyptum*

*la crisi del III secolo*, A. GIARDINA (a c. di), *Società romana e impero tardoantico. I. Istituzioni, ceti, economie*, Roma-Bari 1986, 81 ss.

<sup>146</sup> Domitius Honoratus: *PIR*<sup>2</sup>, D 151. Aedinius Iulianus: *PIR*<sup>2</sup>, A 113. Su entrambi vd. HOWE, *The Pretorian Prefect* cit., 76, nr. 37-38; 100-105.

<sup>147</sup> MODRZEJEWSKI-ZAWADZKI, *La date* cit., 600; M. AMELOTI, *Rc. 7. Mèlèze Modrzejewski, Droit Impèrial et tradition locales dans l'Égypte romaine* (Aldershot 1990), (1991), in *Scritti giuridici*, a. c. di L. MIGLIARDI ZINGALE, Torino 1996, 893 s. A. CHASTAGNOL, *Recherches sur l'Histoire Auguste*, Bonn 1970, 45 ss. Così anche MCHUGH, *Emperor Alexander Severus* cit., 113, che data la morte del giurista al mese di ottobre del 223.

<sup>148</sup> AMELOTI, *Rc. 7. Mèlèze Modrzejewski* cit., 894. Su *CIL* 9. 338 vd., ovviamente, anche il commento in *Le epigrafi romane di Canosa*, I, 45 ss., nonché B. SALWAY, *Prefects, Patroni and Decurions: A New Perspective on the Album of Canusium*, in A.E. COOLEY (ed.), *The Epigraphic Landscape of Roman Italy*, London 2000, 115-172, in part. 168. Molto debole, a tal riguardo, il tentativo di FARO, *Sull'anno della morte di Ulpiano* cit., 260, di screditare l'argomento che si assume dal silenzio dell'*album Canusinum*. Non comprendo infine, proprio a questo proposito, cosa si intenda affermare quando si scrive <il quale (*scil.* Ulpiano)> «fra l'altro nell'ottobre del 223 sarà stato pure super-prefetto, ma, forse, non era formalmente *praefectus praetorio*»: ma, come è noto, a partire dal 1° dicembre del 222 Ulpiano era certamente prefetto al pretorio (vd. C. 4.65.4.1, *supra*, p. 00 e ntt. 6, 116).

<sup>149</sup> Erano consoli, infatti, Ap. Claudius Iulianus e L. Bruttius Crispinus: A. DEGRASSI, *I fasti consolari dell'Impero romano*, Roma 1952, 62.

<sup>150</sup> CRIFÒ, *Ulpiano* cit., 765. M. Aurelius Epagathus: *PIR*<sup>2</sup>, E 67. L. Cassius Dio: *PIR*<sup>2</sup>, C 492 (*Pannonia Superior*); cfr. F. MILLAR, *A Study of Cassius Dio*, Oxford 1964, 23-24.

[apud] M(arcum) Aurelium Epagathum pr(a)ef(ectum) Aeg(ypti)

[. Au]relius Marsus q(ui) e(t) Serenus

[... p]rofessus est sibi filium na-

[tum es]se M(arcum) Aurelium Sarapionem

10[.....]l.[.]...m... και ὡς χ(ρηματίζει)

[.....] sua pri(die) Id(us) Aug(ustas) q(uae) f(uerunt)

[Grato] e[t] Seleuco co(n)s(ulibus)

b

(hand 2) Iulian[ -ca.?- ]

.a..[ -ca.?- ]

15Tiberi[ -ca.?- ]

fort...[ -ca.?- ]

filiam..[ -ca.?- ]

Theo[ -ca.?- ]

Iunias q[(uae) f(uerunt) -ca.?- ]

Un tal Aurelius Marsus, detto anche Serenus, dichiara la nascita di suo figlio Sarapio. L'atto è perfezionato innanzi al prefetto d'Egitto, Marcus Aurelius Epagathus<sup>151</sup>. Ora è evidente che se questi, tra il 26 maggio e il 24 giugno, rivestiva questa prestigiosa prefettura, gli avvenimenti che hanno condotto alla morte di Ulpiano ebbero luogo nell'estate del 223, forse nei primi giorni del mese di settembre<sup>152</sup>, certamente prima di ottobre o di novembre dello stesso anno, quando l'*album* dei decurioni di Canusium fu compilato<sup>153</sup>. Questo papiro, inoltre, ha tramandato poche linee di una seconda *professio*: la l. 15 propone le lettere iniziali di un nome *Tiberi*[, da identificare con quello del prefetto d'Egitto che ricevette la dichiarazione. Le ll. 14-15 sono state integrate in tal modo: [apud] *Tiberi*[ium *Claudium Herennianum praefectum Aegypti*]. Tale personaggio è attestato come prefetto d'Egitto da un papiro del 12 gennaio del 225<sup>154</sup>. Ma, in base alle risultanze del *P. Oxy* 31. 2565, si può congetturare che lo fosse già dalla fine di giugno del 224. Tutto ciò conferma la veridicità del racconto dioneo, dimostrando che la prefettura di Epagato si prolungò, prima di poter procedere alla sua esecuzione, lo stretto tempo indispensabile per farlo allontanare da Roma e per far calmare le acque<sup>155</sup>.

<sup>151</sup> J.-Ph. LÉVY, *Nouvelles observations sur les "professiones liberorum"*, Études offertes à Jean Macqueron, Aix-en-Provence 1970, 439-449;

<sup>152</sup> MODRZEJEWSKI-ZAWADZKI, *La date* cit., 568 ss.; D. LIEBS, *Zur Laufbahn Ulpianus*, BHAC 1984-85, Bonn 1985, 175-183; MERCOGLIANO, *A proposito* cit., 400-407; FARO, *Sull'anno della morte di Ulpiano* cit., 251-287; L. DE BLOIS, *Ulpian's Death*, in *Hommages à Carl Deroux. III. Histoire et épigraphie, droit*, Bruxelles 2003, 135-145; MARCONE, *La prosopografia dei giuristi severiani* cit., in part. 743-746.

<sup>153</sup> MODRZEJEWSKI-ZAWADZKI, *La date* cit., 600.

<sup>154</sup> *P. Harr.* 68 (= FIRA<sup>2</sup> *Negotia*, n. 28), 17.

<sup>155</sup> A tal riguardo non persuade, in alcun modo, la ricostruzione di BAUMAN, *The Death* cit., 397, che ripropone, in fondo, la medesima ipotesi di GUARINO, *La data*, 431 ss. su una seconda prefettura in Egitto di Epagato. Su questa linea, sostanzialmente, anche FARO, *Sull'anno della morte di Ulpiano* cit., 264, ma con rilievi che, francamente, nel complesso non mi paiono persuasivi.

## 7. Il giurista e la lotta politica del suo tempo

L'azione riformatrice di Ulpiano ebbe, dunque, breve durata. Il suo programma politico appariva (e, probabilmente, davvero lo fu) ambizioso, in specie se lo si valuta alla luce delle violente reazioni che suscitò. Nell'editto di Severo Alessandro sull'*aurum coronarium* del 30 giugno del 222<sup>156</sup> alcuni studiosi hanno voluto individuare tracce del contributo ulpiano<sup>157</sup>. Sebbene il testo del provvedimento non possa essere attribuito, né in tutto né in parte, al pensiero del giurista forse ancora *praefectus annonae* quando esso fu emanato<sup>158</sup>, è però altrettanto vero che l'annuncio di una politica di restrizione delle spese e, in primo luogo (occorre presumere) di quelle volte ad alimentare il flusso dei donativi ai *militēs*, ben si concilia con le principali linee del progetto di governo ulpiano così come esso si può ricostruire alla luce delle testimonianze di Cassio Dione e di Zosimo<sup>159</sup>:

*P. Fayyum* 20, Col. II, ll. 13-16 (...), τοῦτο δὲ οὐ διὰ περιουσίαν πλούτου ποιῶντα ἀλλὰ δι<α> τὴν ἔμαυτοῦ προαίρεσιν· δε[ῖ] ἐμ[έ], ἢ ὦ]ρα καὶ <π>αρ[ί]μει, καίτερ κεκμηκ<ότ>α, τὸ κλίνον ἀναλήμψασθαι, οὐχ<ι> <φ>όρων ζητήσεσιν ἀλλὰ σωφρο[σύνη] μόνον, οὐ πρὸς τὸ [ῖ]διον γεινομένων ἀναλωμάτων, οὐδὲ γὰρ τοῦτό μοι σπουδε'ο<ν> οὐδ' ἄλλο τι ἔσ<τ>αι [έ]ν ἔξαιρή[σει τῶν] χρημάτων πλὴν μᾶλλον φιλανθρωπία τε καὶ εὐεργεσίας συναυξήσαι τὴν ἀρχήν (...) «(...) e questa misura non è per un eccesso di opulenza che la prendo, ma essa risponde a una volontà che, da quando sono imperatore, mi ha ispirato di lottare per arrestare la decadenza, e questo, non mediante esazioni fiscali, ma semplicemente attraverso una politica di restrizioni, che eviti ogni spesa destinata a fini privati. Perché è mia ambizione non possedere ricchezze sottratte a ogni fonte, ma sviluppare questo impero attraverso la mia umanità e i miei benefici (...)».

Già nell'esordio di quest'editto Alessandro Severo indica, guardando ai propri predecessori, in Traiano e in Marco Aurelio gli esempi del passato più degni d'ammirazione<sup>160</sup>. I governanti – promette il principe –, proprio perché scelti da lui con la

<sup>156</sup> *P. Fayyum* 20: cfr. C. PRÉAUX, *Sur le déclin de l'Empire au IIIe siècle de notre ère*. À propos du *P. Fayum* 20, in *CE* 16 (1941) 123-145; W. SCHUBART, *Zum Edikt über das aurum coronarium (P. Fay. 20)*, in *APF* 14 (1941) 44-59; A. K. BOWMAN, *The Crown-Tax in Roman Egypt*, in *BASP* 4 (1967) 59-67N. LEWIS, *Notationes legitis*, in *BASP* 33 (1996) 62; J. SCHWARTZ, *L'empereur Alexandre Sévère, le SB X 10295 et le P. Fay. 20*, in *zPE* 61 (1985) 122-125; W. SESTON, *Notes critiques sur l'Histoire Auguste*, in *Scripta varia. Mélanges d'histoire romaine, de droit, d'épigraphie et d'histoire du christianisme*, Roma-Paris 1980, 509-518; J. H. OLIVER, *On the Edict of Severus Alexander (P. Fayum 20)*, in *AJPh* 99 (1978) 474-485; D. ΜΟΓΓΑ, *Severo Alessandro e la responsabilità del governante: P. Fayum 20 e altri testi a confronto*, in *Ormos* 9 (2017) 622-648.

<sup>157</sup> In primo luogo, tra gli altri, CRIFÒ, *Ulpiano* cit., 762 ss.

<sup>158</sup> In tal senso, per esempio, TALAMANCA, *Per la storia* cit., 245 e nt. 83.

<sup>159</sup> *Supra*, pp. 29 s.

<sup>160</sup> *P. Fayyum* 20: (...) Col. II, ll. 1-13 ὅπ[ω]ς μὴ διὰ τὸ τῆς χαρᾶς τῆ[ς] ἑαυτῶν δῆλωσ<ιν> ποιήσασθαι ἐθ[έ]λιν, ἦν ἐπ' ἔμοι παρελθόντι ἐπὶ τὴν ἀρχήν

ἐ[χ]ο]υσιν, βιασθεῖεν μείζω ἢ δύνανται, ὅθεν μοι παρέστη τὸ βούλευμα τοῦτο οὐδὲ ἀποδέοντι παραδειγμάτων,

ἐν οἷς Τραιανὸν τε καὶ Μάρκον, τοὺς ἑμαυτοῦ προγόνους αὐτοκράτορά<ς τ>ε μάλιστα δι' θαυμάσαι ἀξίους

massima cura, sapranno ben amministrare, ispirandosi al suo esempio personale, al suo decoro e al suo senso della misura e della fermezza<sup>161</sup>. Sono *tópoi* consueti della retorica politica d'età imperiale: e, in quanto tali, vanno valutati<sup>162</sup>. Non di meno un

γεγεννημένους. < > ομεμείσθ<αι> ἔμελλον, ὧν και πρὸς τ<ἀ> ἄλλα <τ>ῆν προαίρησιν <ζ>η<λ>οῦν  
 ἐγὼ γνώμην ποιῶμαι,  
 ὡς εἴ γε μη τὸ τῆς π[α]ρὰ τρὸς καιροὺς δημοσί<α>ς ἀπορείας ἐνδοτῶν ἦ, πολὺ ἂν φανερωτέραν τὴν  
 ἔμαυτοδ  
 μεγαλοφυχίαν ἐπίδεικν[ύ]μενος οὐδ' ἂν ἐμέλλησα, και εἴ τι ἐκ τοῦ παρελθόντ<ο>ς χρόνου ἐκ τῆς τοιουτο-  
 τρόπου{ς} συντελείας κατιὸν ὠφίλετο και ὁπόσα πρὸς τὴν Καίσαρος προσηγορείαν ἐπὶ τὸ τῶν  
 στεφάνων ὄνομα  
 ἐψηφισμέ<ν>α πρότερον και ἔτι <ποτ>ἐ ψηφισθησόμεγα κατὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ὑπὸ τῶν πόλεων εἴη,  
 και ταῦτα  
 ἀνεῖναι. ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὐκ οἶομαι, δι' ἃ μεικρὸν ἔνπροσθεν εἶπον, ταῦτα δὲ μόνα ἐπαναφέρειν τὰς  
 πόλεις,  
 ὡς ἐκ τῶν παρόντων ὁρῶ, δυναμένα<ς> οὐ παρείδον. διόπερ ἴστωσαν ἅπαντ<ε>ς ἐν {μ} ταῖς πόλεσιν  
 ἀπάσαις  
 ταῖς τε κατ' Εἰταλείαν κα[ί] ταῖς ἐν τοῖς ἄλλοις ἔθνεσιν: και ἐπὶ τῇ προφάσει τῆς ἔμαυτοδ ἀρχῆς τῆς  
 αὐτοκράτορος,  
 ἐφ' ἣν και βουλομένων και εὐχομένων ἀπάντων παρήλθον, ἀντ' ἐτ<έρ>ων χρυσῶν στεφάνων χρή με  
 τὰ ἀπα[ί]τη-  
 θέντα ἀνεῖναι αὐταῖς, (...).

(...) «Che i miei soggetti non siano più costretti a versare un contributo che supera le loro sostanze, per manifestare quest'anno la gioia che provano per la mia accessione all'impero. È così che si propone al mio spirito questa decisione. Per il resto, io non manco d'esempi e, in primo luogo, io desidero imitare Traiano e Marco, miei antenati, questi imperatori che furono estremamente degni d'ammirazione e di cui io prendo la risoluzione di seguire gelosamente la politica negli altri campi. Così, se l'indigenza presente delle finanze pubbliche non lo impedisse, io avrei mostrato in maniera più significativa la mia generosità e non avrei esitato a rimettere anche l'arretrato di questo contributo, qualora ve ne fosse, e tutte le prestazioni votate, a titolo di corona, dalle città in occasione della mia accessione alla dignità di Cesare, così come quelle che devono essere ancora votate da esse in occasione di quest'evento. Ma queste tasse non credo di aver la possibilità di rimetterle, per le ragioni che espongo. Inoltre, io non ho perduto di vista che sono le sole città che se le possono ancora, assumere, in base a ciò che io constato, nelle circostanze presenti. È perché, io faccio sapere a tutti i cittadini di tutte le città d'Italia e delle province che io rimetto loro ogni somma reclamata in luogo e in sostituzione delle corone d'oro in occasione del mio accesso al potere imperiale, potere dove mi hanno portato i desideri e i voti dell'universo, (...)».

<sup>161</sup> P. Foggium 20: (...) Col. II, ll. 16-21 (...), ἴνα μου <ἡ ἀγωγῆ>

και τοῖς ἡγεμόσιν <τῶν ἔθνων τοῖς> και κα<τ> ἐπιτροπία<ς> παρ' ἐμοῦ ἀπεσταλμένοις, οὓς ἐγὼ εἰς  
 τὸ ἀκριβέστατον δοκιμ<ά>σας  
 και προελόμενος {ἀ}πέστειλα, κάκεινοις συνβουλεύσασα εἴη ὡ[ς] μετριωτάτους παρέχειν αὐτούς·  
 μάλλον

γὰρ <δ>ῆ και μάλλον [ο]ἱ τῶν ἔθνων ἡγεμόνες <οἱ ἐξία>σι καταμάθοιεν ἂν μεθ' ὅσης αὐτοὺς προθυμίας  
 φείδεσθαι και

[π]ρο{σ}ρᾶσθαι τῶν ἔθν<ῶν> οἷς ἐπεστήκασι προσ<ή>κει, <ὁ>πότε κ<αι> ἐξέσ<τ>αι τὸν αὐτοκράτορα  
 ὁρᾶν πάσειν αὐτοῖς

μετὰ τοσαύτης κοσμιότητος και σωφροσύνης και ἐνκρατίας τὰ τῆς βασιλείας διοικοῦντα.

«Così i miei prefetti, delegati da me alla tutela dei popoli – questi uomini che ho scelto per la loro missione dopo prove assai severe – assumano, anch'essi, la decisione di comportarsi con la più grande moderazione. Perché, più che mai, in verità, i governatori delle province dovranno comprendere con quale zelo e con quale previdenza conviene che essi amministrino i popoli ai quali essi presiedono, allorché è loro data l'occasione di osservare che per primo l'imperatore gestisce gli affari della sua reale sovranità con un tale impegno per l'ordine e la misura, e con una tale padronanza di sé».

<sup>162</sup> Posso rinviare, per la bibliografia, a V. MAROTTA, *Modelli di comportamento dei governatori e ideologie della regalità*, in «*Signa Amicitiae*». *Scritti offerti a Giovanni de Bonfils*, a c. di E. DOVERE, Bari 2018, 103-126.



dato corrisponde, senza dubbio, alla realtà economica, finanziaria e sociale di quel tempo: l'esigenza di limitare le esazioni fiscali e di ritrovare quell'equilibrio tra ceti dominanti – *in primis* l'ordine senatorio – ed esercito; un equilibrio<sup>163</sup> che, avendo caratterizzato, fino a Commodo, l'aurea età degli Antonini, era stato consapevolmente rotto da Settimio Severo. Non è un caso, del resto, che l'ultimo consiglio da lui rivolto, prima di spirare, ai figli Caracalla e a Geta sia stato proprio il seguente:

(...) «ὁμονοεῖτε, τοὺς στρατιώτας πλουτίζετε, τῶν ἄλλων πάντων καταφρονεῖτε» «(...) andate d'accordo, arricchite i soldati e infischiatevene di tutti gli altri»<sup>164</sup>.

Ulpiano – profondo conoscitore degli apparati amministrativi e dei principali problemi posti dal governo di Roma, dell'Italia e delle province (come confermano, innanzi tutto, i *libri singulares de officio praefecti urbi, de officio curatoris rei publicae, de officio consularium*, il monumentale *de officio proconsulis* [in dieci *libri*]<sup>165</sup>, nonché i pochi resti dei sei *libri de censibus*) – quantunque apparisse il più qualificato per risolvere lo spinoso problema della riduzione delle spese, non fu però in grado di piegare la resistenza dei militari e, in primo luogo, dei pretoriani.

Fornisce una traccia, per ricostruire il clima politico nel quale Ulpiano operò, l'ultimo libro (l'LXXX) delle *Storie* di Cassio Dione. Che il giurista e il senatore di origine bitonica si conoscessero è certo<sup>166</sup>. Ma non vi è alcuna prova che essi intrattenessero rapporti di amicizia o di collaborazione. Eppure qualche coincidenza oggettiva emerge dall'esame delle loro opere, pur tanto diverse per temi e scopi<sup>167</sup>. Poco importa, dal nostro peculiare punto di vista, che Ulpiano e Cassio Dione ne avessero già scritto gran parte o la quasi totalità prima della presa del potere di Alessandro Severo. Poco importa, in particolar modo nel caso dello storico, che il cosiddetto 'Discorso di Mecenate' sia stato concepito e divulgato dieci anni prima che il giurista divenisse *praefectus praetorio*<sup>168</sup>. Poco importa! Sul piano strettamente biografico ciò che conta, rivolgendosi a Ulpiano, è che egli abbia tentato di

<sup>163</sup> Questo termine, in realtà, descrive solo approssimativamente gli obiettivi politici di gran parte dell'aristocrazia senatoria.

<sup>164</sup> Dio 76.15.2.

<sup>165</sup> A tal riguardo mi permetto di ricordare, per un primo quadro, MAROTTA, *Ulpiano e l'impero*, II cit., 151 ss.

<sup>166</sup> Così G. URSO, *Cassio Dione e i magistrati. Le origini della repubblica nei frammenti della Storia Romana*, Milano 2005, 176. E tutto questo a prescindere dalla loro eventuale partecipazione al circolo culturale di Iulia Domna, sostenuta prudentemente da CRIFÒ, *Ulpiano* cit., 734-736 ed esclusa, invece, da G.W. BOWERSOCK, *Greek Sophists in the Roman Empire*, Oxford 1969, 108.

<sup>167</sup> URSO, *Cassio Dione e i magistrati* cit., 177-181. Ma CHRISTOL, *Marius Maximus* cit., 461, tenta, con rilievi che meritano, in ogni caso, di essere attentamente meditati, di ridimensionare la portata di queste coincidenze.

<sup>168</sup> CHRISTOL, *ibid.*, nt. 65. In V. MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, I, Napoli 2000, 172-173 e nt. 24 (ove bibl.), avevo datato, sulla scorta dell'indirizzo storiografico prevalente, la composizione del 'Discorso di Mecenate' e gran parte delle *Storie* (dopo il libro XXXVII) agli anni del ritiro di Cassio Dione in Bitunia. Ultimamente il Christol – sulla base di M. SORDI, *La data di composizione dell'opera di Dione Cassio*, in M. CAPASSO-S. PERNIGOTTI (a c. di), *Studium atque urbanitas. Miscellanea in onore di Sergio Daris*, Lecce 2000, 391-395 e di MILLAR, *Rome in*

concretizzare certe idee e certi progetti – condivisi, peraltro, da gran parte del ceto di governo di origine senatoria ed equestre.

Anche a non considerare il delicato problema della concessione generale della *civitas Romana*, rispetto al quale già qualche anno fa ho creduto di poter rilevare, proponendo una congettura palinogenetica sul XXII dei *libri ad edictum* di Ulpiano (D. 1.5.17), che nelle opere di entrambi, del giurista e dello storico, la menzione della *constitutio Antoniniana* si riconnettesse al ricordo della *decima hereditatium*<sup>169</sup>, devo sottolineare – in conclusione – che Ulpiano e Cassio Dione<sup>170</sup> condividevano la medesima linea politica<sup>171</sup>: innanzi tutto il desiderio di restaurare la disciplina, ponendo un argine alle pretese dei soldati<sup>172</sup>. Una testimonianza che ricaviamo dalla *Chronographia* di Giorgio Sincello, la «più preziosa»<sup>173</sup> tra le *Chronicae* per la qualità delle fonti utilizzate, ricorda esplicitamente che, una volta scomparso Antonino Elagabalo, Alessandro governò, ispirato dalla γνώμη del giureconsulto Ulpiano, deciso a restaurare e a imporre la disciplina militare<sup>174</sup>. Cassio Dione, meno esposto del giureconsulto, riuscì a evitare una fine violenta, ma non il ritiro anticipato dalla scena politica. Non è un caso che i pretoriani si lamentassero dello storico presso Ulpiano, chiedendone l'immediata rimozione, perché stava comandando i soldati in Pannonia con fermezza eccessiva. Essi temevano – sottolinea Cassio Dione – di essere costretti a osservare la medesima *disciplina militum* da lui imposta ai Pannoni<sup>175</sup>. Il giurista, dal canto suo, tentò di raddrizzare le tante illegalità commesse da Elagabalo<sup>176</sup> e di impedire che se ne perpetuassero

*Greek Culture* cit., 30-32, nonché della loro lettura di Dio 77[76].2.1 – ne anticipa la redazione a un periodo precedente al 218 e al ritorno all'esercizio del potere del senatore di origine bitinica.

<sup>169</sup> V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale. Una sintesi (secoli I-III d.C.)*, Torino 2009, 103 ss. Ulteriori ragguagli in ID., *I giuristi e l'Impero. Tra storia e interpretazione*, in KOINONIA 41 (2017) 73 ss. e nt. 48.

<sup>170</sup> Da ultimo McHUGH, *Emperor Alexander Severus* cit., 106, facendo leva sulle parole Δομντιῶ τινὶ Οὐλπιανῶ (Dio 80.1.1), conclude che lo storico, pur condividendone gli ideali e i fini, si sarebbe riferito al giurista «with a degree of contempt». Avevano condiviso la medesima impostazione HONORÉ, *Ulpian* cit., 30 e BAUMAN, *The Death* cit., 394. Ma, come ha giustamente osservato a suo tempo GROSSO, *Alessandro Severo* cit., 100 s., qui siamo pur sempre innanzi al riassunto di Xiphilinus. La lettura di Zonara, per esempio (12.15 [9-12]), non lascia adito né a dubbi né a problemi di questo tipo. Occorre, pertanto, estrema cautela nel servirsi di indizi linguistici così labili. Sul punto, a proposito dell'uso di τις, vd. FARO, *Sull'anno della morte di Ulpiano* cit., 257 s.

<sup>171</sup> CHRISTOL, *Marius Maximus* cit., 461, nt. 67. Vd. anche CLEVE, *Cassius Dio and Ulpian* cit., 122 ss.; URSO, *Cassio Dione e i magistrati* cit., 163 ss. in part.

<sup>172</sup> Le parole πρὸς τῷ Οὐλπιανῶ in Dio 80.2.4 (*supra*, p. 33 s.), rilevanti invero anche ai fini della datazione della morte del giurista, possono essere intese in un duplice senso: o nel significato più ovvio «i pretoriani accusarono me presso Ulpiano», oppure, come adesso sostiene MARKOV, *Towards the peculiarities* cit., 58, sulle orme di FARO, *Sull'anno della morte di Ulpiano* cit., 258 s., «i pretoriani osarono accusare anche me come avevano accusato Ulpiano». In effetti quest'ultima traduzione parrebbe conformarsi meglio (così, in particolare, il compianto S. Faro) alla datazione della morte di Ulpiano al 223.

<sup>173</sup> FARO, *Sull'anno della morte di Ulpiano* cit., 266.

<sup>174</sup> GEORGIUS SYNCHELLUS *Chronograph.* ed. Dindorf, Bonn 1829, I 673 ss. ὑπαγόμενος Οὐλπιανοῦ τοῦ νομοθέτου τῆ γνῶμη σφόδρα τῆς στρατιωτικῆς εὐταξίας. Sul punto, recentemente, E. GIANNOZZI, *Images de la dynastie sévérienne dans les chroniques byzantines*, in E. CHEVREAU, C. MASI DORIA, J.M. RAINER (édd), *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, Paris 2019, 368 ss., in part. 360 s.

<sup>175</sup> Dio (Xiph.) 80.4.2.

<sup>176</sup> Dio (Xiph.) 80.2.1.

le sconsiderate elargizioni. L'annuncio di una politica di tagli alle spese – per evitare ogni sperpero e, dunque, ogni esborso non giustificato dall'interesse generale – minacciò le posizioni di quanti, negli anni precedenti, avevano approfittato della *largitas* di Caracalla e di Elagabalo.

Insomma anche Ulpiano, al pari di Cassio Dione, intendeva contemperare il governo monocratico del principe e il fondamento effettivo del suo potere, la forza e il consenso dell'esercito, con l'attiva partecipazione delle aristocrazie – famiglie senatorie, ceto equestre, ed élites cittadine delle province – all'amministrazione dell'Impero e, dunque, con la scrupolosa osservanza della tradizione e delle prerogative del senato.

In conclusione è senza dubbio vero che l'assassinio di Ulpiano spense ogni slancio ideale. Alessandro e i suoi collaboratori – che avrebbero voluto imporre un governo fermo e decoroso – rinunciarono a qualsiasi velleità riformatrice, lasciandosi costantemente dominare, nella triste pratica del vivere alla giornata, dall'urgenza dei problemi nel loro momentaneo ed episodico apparire<sup>177</sup>.

<sup>177</sup> Si può, senz'altro, condividere il giudizio di GROSSO, *Alessandro Severo* cit., 133.